

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

RELAZIONE A.I.R.

Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione
2014-2019 per le gestioni d'ambito

(deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS)

INDICE

<i>Premessa</i>	3
PARTE I – Contesto normativo	4
1 Introduzione	4
2 Contesto normativo	4
PARTE II – Motivazioni a base dell'intervento e obiettivi	6
3 Oggetto della sezione	6
4 Obiettivi specifici	6
5 Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi	7
PARTE III - Processo di consultazione	9
6 I destinatari dell'intervento	9
7 Il processo di consultazione	9
PARTE IV - Provvedimento finale	10
8 Contenuti del provvedimento	10
9 Struttura della RTDG	10
<i>Sezione A – Disposizioni generali</i>	11
10 Definizione e pubblicazione delle tariffe	11
<i>Sezione B – Regolazione della distribuzione e misura del gas naturale per le gestioni d'ambito: criteri per la determinazione dei costi riconosciuti</i>	13
11 Definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – <i>gestione delle infrastrutture di rete e loro aggiornamento</i>	13
12 Modalità di riconoscimento in tariffa dei costi di cui al decreto 226/11	19
13 Valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori	21
14 Introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore	29
15 Modalità di trattamento dei contributi	33
16 Allineamento delle vite utili regolatorie	35
17 Definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito	36
<i>Sezione C – Regolazione della distribuzione e misura del gas naturale per le gestioni d'ambito: il sistema tariffario</i>	39
18 Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione	39
19 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione	40
20 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di misura	40
21 Aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento relative alle gestioni per ambito	41
22 Tariffe obbligatorie	42
Appendice 1 - Elenco dei soggetti che hanno presentato osservazioni al documento 53/2014/R/GAS	45

Premessa

La presente Relazione di Analisi di impatto della regolazione illustra i contenuti della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS), con la quale è stato approvato il "Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG): Parte II "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)" (di seguito: RTDG).

Con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS) è stata approvata la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali e sovra-comunali, rinviando ad un successivo provvedimento, a valle di ulteriori approfondimenti e di un processo di consultazione, l'adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito.

Con la deliberazione 367/2014/R/GAS le disposizioni di cui alla deliberazione 573/2013/R/GAS sono state integrate con le disposizioni relative alle gestioni d'ambito.

La deliberazione 367/2014/R/GAS è uno dei provvedimenti emanati dall'Autorità nel quadro del procedimento in materia di regolazione delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: procedimento n. 44/2012). In tale procedimento è confluito il procedimento avviato con la deliberazione 11 aprile 2011, ARG/gas 42/11, per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas.

Il procedimento n. 44/2012 si è svolto in parallelo all'analogo procedimento in materia di regolazione della qualità dei servizi gas di distribuzione per il quarto periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/11) e conclusosi con la deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 574/2013/R/GAS) con la quale è stata approvata la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG). Entrambi questi procedimenti sono stati sottoposti per gli aspetti più rilevanti all'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR), svolta secondo quanto previsto dalla Guida per l'analisi d'impatto della regolazione.

Nella relazione AIR relativa alla deliberazione 573/2013/R/GAS sono stati illustrati gli obiettivi, le motivazioni, i destinatari e i contenuti delle opzioni e delle proposte di regolazione avanzate dall'Autorità nell'ambito del procedimento n. 44/2012.

Il presente documento integra i contenuti della relazione AIR relativa alla deliberazione 573/2013/R/GAS, con particolare riferimento alle disposizioni adottate con la deliberazione 367/2014/R/GAS in relazione alle gestioni per ambito.

PARTE I – Contesto normativo

1 Introduzione

- 1.1 Il contesto normativo e i vincoli di natura giuridica che hanno orientato l'adozione della deliberazione 573/2013/R/GAS sono stati illustrati nella Relazione AIR relativa alla medesima deliberazione, alla quale si rinvia.
- 1.2 Nella presente sezione si illustrano le principali modifiche del contesto normativo rispetto a quanto descritto nella Relazione AIR relativa alla deliberazione 573/2013/R/GAS.

2 Contesto normativo

Evoluzione del quadro normativo nazionale

- 2.1 In relazione alle tematiche di natura tariffaria, con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali, rinviando ad un successivo provvedimento l'adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito.
- 2.2 Con riferimento alle tematiche inerenti l'affidamento del servizio di concessione per ambito, il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13) ha introdotto modifiche all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00) riguardante le disposizioni relative alla valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini dell'affidamento tramite gara delle concessioni per la gestione del servizio. Per effetto di tali modifiche l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che:
 - o ai titolari di affidamenti e concessioni in essere, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
 - o in ogni caso dal rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - o qualora il VIR risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località ai fini tariffari, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;

- la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
- 2.3 L'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 145/13 ha stabilito che i gestori uscenti anticipino alle stazioni appaltanti l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità con la deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2012/R/GAS) e la deliberazione 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS.
- 2.4 Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014 (di seguito: decreto 22 maggio 2014), è stato approvato il documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13 e dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.
- 2.5 In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, con la deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS), l'Autorità ha disciplinato gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, le modalità operative per l'acquisizione dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche che l'Autorità deve svolgere in base a quanto previsto dal decreto-legge, e le procedure per la verifica degli scostamenti.
- 2.6 Con la deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/GAS, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 145/13, sono state definite le modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto 226/11). In particolare, è stata prevista l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione e l'adozione del regime dell'interesse composto per la determinazione degli interessi.

PARTE II – Motivazioni a base dell'intervento e obiettivi

3 Oggetto della sezione

3.1 La presente sezione della Relazione AIR illustra gli obiettivi che l'Autorità ha inteso perseguire e le motivazioni alla base dell'intervento, riprendendo e integrando, laddove necessario, quanto già illustrato nella Relazione AIR relativa alla deliberazione 573/2013/R/GAS.

4 Obiettivi specifici

4.1 Nel corso della consultazione relativa al quarto periodo di regolazione, l'Autorità ha definito gli obiettivi specifici che si intendono perseguire nel quarto periodo di regolazione. Tali obiettivi sono stati identificati in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dall'Autorità con la deliberazione 26 luglio 2012, 308/2012/A, di approvazione delle Linee strategiche 2012-2014¹.

4.2 Nel dettaglio, ai fini del presente documento sono rilevanti i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere l'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture di distribuzione del gas, al fine di dotare il Paese di un sistema di infrastrutture energetiche – sia a livello nazionale che locale – efficiente e moderno, adeguato alle esigenze dei consumatori;
- introdurre meccanismi di incentivazione all'efficienza, al fine della minimizzazione dei costi operativi, favorendo l'efficienza nella gestione operativa del servizio, e dei costi di investimento, favorendo una crescita infrastrutturale capace di garantire benefici superiori ai costi, secondo criteri di selettività;
- promuovere la tutela degli interessi degli utenti;
- promuovere la concorrenza;
- facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio definito in base alle disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- considerare le esigenze di equilibrio economico – finanziario delle imprese esercenti il servizio;
- semplificare i meccanismi di regolazione.

¹ Risultano in particolare rilevanti, ai fini del presente documento, l'obiettivo OS2 – Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali nel settore del gas naturale e l'obiettivo OS3 – Verso un'organizzazione efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale.

5 Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi

- 5.1 Nel seguito vengono illustrati, in breve sintesi e con riferimento ad alcuni degli obiettivi più rilevanti, quali sono gli strumenti che l'Autorità ha adottato nel quarto periodo regolatorio, con particolare riferimento alle disposizioni relative alle gestioni per ambito.

Promozione dell'adeguatezza infrastrutturale

- 5.2 Le modalità definite dall'Autorità per la valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località a conclusione del primo periodo di regolazione prevedono il riconoscimento dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di affidamento ed esistenti a fine periodo, incentivando nel medesimo tempo l'efficienza nelle politiche di sviluppo infrastrutturale.
- 5.3 I nuovi investimenti vengono infatti valutati sulla base del criterio del costo storico rivalutato per il periodo in cui gli investimenti sono riconosciuti a consuntivo e come media tra il valore netto determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato e il valore netto determinato sulla base delle metodologie di valutazione a costi *standard* per il periodo successivo. Con la deliberazione 573/2013/R/GAS è infatti stato avviato un procedimento finalizzato all'adozione di metodologie di valutazione a costi *standard* per i nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località, da introdurre a partire dalle tariffe applicate nell'anno 2017.

Sviluppo efficiente del servizio

- 5.4 Tale obiettivo viene declinato mediante l'applicazione del meccanismo del *price-cap* alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi, abbinato a meccanismi di *sharing* dei recuperi di produttività a fine periodo e di successivi trasferimenti ai clienti finali di tali benefici mediante opportune modulazioni del tasso di recupero di produttività.
- 5.5 Con riferimento alle gestioni per ambito, gli obiettivi di stimolo all'efficienza sono stati temperati con l'esigenza di tenere in considerazione i potenziali costi emergenti a seguito degli affidamenti, in ragione delle necessità di riorganizzazione del servizio. Per questo motivo, l'*X-factor* è stato posto pari a zero nei primi due aggiornamenti successivi all'affidamento, mentre negli anni successivi è stato definito, con riferimento agli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna, un *X-factor* applicato alle imprese di grandi dimensioni con concessione comunale o sovra-comunale.

Certezza e stabilità della regolazione

- 5.6 Nell'attuale contesto, caratterizzato da una situazione di crisi che ha prodotto una restrizione delle condizioni di accesso al credito e, al medesimo tempo, dalle esigenze finanziarie connesse alla partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio nel nuovo assetto, l'Autorità ritiene indispensabile tenere in considerazione le necessità di certezza, stabilità e continuità della regolazione, anche per evitare che eventuali incertezze possano alterare il gioco competitivo.
- 5.7 Su queste basi, alcune misure regolatorie innovative, quali le modalità di trattamento dei contributi ai fini della definizione delle immobilizzazioni nette e la modifica delle vite utili dei cespiti ai fini del riconoscimento dei costi di capitale, pur essendo state definite all'inizio del periodo di regolazione, trovano applicazione solo a seguito dell'affidamento della gestione del servizio per ambito.

Transizione verso il nuovo regime di affidamento del servizio

- 5.8 L'Autorità ha previsto apposite misure volte a favorire la transizione verso il nuovo regime di affidamento del servizio.
- 5.9 Si segnalano, in particolare, la revisione delle tempistiche per le determinazioni tariffarie, volte a risolvere le problematiche relative alla perimetrazione delle partite tariffarie tra gestori uscenti e gestori entranti e l'introduzione di specifiche regole per la determinazione del valore degli *asset* che dovrebbe favorire l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 164/00 per la determinazione del valore di rimborso a fine periodo, rendendo così meglio prevedibili i flussi di cassa futuri, sia connessi ai ricavi tariffari, sia connessi al riconoscimento del valore residuo a fine periodo.
- 5.10 Apposite regole sono state definite per la determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione nelle gestioni per ambito, determinati a partire dai corrispettivi riconosciuti in caso di concessione comunale o sovra-comunale, in funzione delle caratteristiche dell'ambito di concessione.
- 5.11 L'Autorità ha inoltre previsto, nella prospettiva della conduzione delle gare, meccanismi di riallineamento dei valori di RAB disallineati rispetto alle medie di settore, che trovano applicazione a seguito dell'assegnazione delle concessioni per ambito con riferimento anche ai cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti.

Tutela degli interessi dei clienti

- 5.12 La regolazione dell'Autorità è in generale improntata alla tutela degli interessi dei clienti.
- 5.13 Le disposizioni in materia di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB e in materia di allungamento della vita utile dei cespiti sono state definite con l'obiettivo di tutelare i clienti, garantendo nel contempo la necessaria stabilità tariffaria.

Promozione della concorrenza

- 5.14 L'Autorità ha previsto una differenziazione nella valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente e quelli in cui il gestore entrante e il gestore uscente coincidono (c.d. regolazione asimmetrica), al fine di limitare il riconoscimento della differenza VIR-RAB ai casi in cui c'è un effettivo esborso finanziario.
- 5.15 Tale misura garantisce un corretto espletamento delle gare d'ambito, consentendo a tutti di partecipare in condizioni paritarie ed evitando di alterare l'equilibrio concorrenziale e un ulteriore rafforzamento della posizione degli *incumbent*.

PARTE III - Processo di consultazione

6 I destinatari dell'intervento

- 6.1 I destinatari diretti dell'intervento sono i soggetti la cui condotta sarà modificata direttamente a seguito dell'intervento regolatorio. I principali destinatari diretti del provvedimento oggetto della presente relazione AIR sono i seguenti:
- a) i soggetti che assicurano il servizio di distribuzione del gas naturale;
 - b) i soggetti titolari del servizio, ovvero gli Enti locali;
 - c) le imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale;
 - d) i grossisti e le imprese di vendita di gas naturale;
 - e) i clienti finali di gas naturale in bassa, media e alta pressione;
 - f) i clienti finali di gas diversi dal gas naturale.
- 6.2 I destinatari indiretti dell'intervento sono i soggetti per i quali l'intervento produrrà comunque degli effetti rilevanti, pur non richiedendo direttamente la modifica del loro comportamento o delle loro attività. I principali destinatari indiretti dell'intervento oggetto della presente relazione AIR sono i seguenti:
- a) le associazioni dei consumatori e degli utenti;
 - b) i sindacati dei lavoratori delle imprese esercenti i servizi di distribuzione e vendita di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale.

7 Il processo di consultazione

- 7.1 Il processo di consultazione che ha preceduto l'emanazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato descritto nella relazione AIR relativa alla medesima deliberazione. Il comma 4.1 di tale deliberazione ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione della regolazione tariffaria relativa alle gestioni per ambito.
- 7.2 A valle della pubblicazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato emanato il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS (di seguito: documento 53/2014/R/GAS), nel quale sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito. L'appendice 1 alla presente Relazione AIR riporta i soggetti che hanno partecipato a tale consultazione.
- 7.3 Nel mese di febbraio 2014 è stato organizzato un seminario in tema di regolazione tariffaria e della qualità del servizio distribuzione gas per il periodo 2014-2019, nel corso del quale sono stati illustrati i principali contenuti del documento 53/2014/R/GAS.
- 7.4 I contenuti del documento sono stati trattati anche in un successivo seminario, organizzato nel mese di luglio 2014, avente ad oggetto le modalità di disaggregazione della RAB di località in modo funzionale all'espletamento delle gare per l'affidamento del servizio.

PARTE IV - Provvedimento finale

8 Contenuti del provvedimento

- 8.1 Questa parte della Relazione AIR descrive in dettaglio, dal punto di vista tecnico e delle scelte di regolazione adottate, il provvedimento finale². Detto provvedimento prevede:
- l'approvazione della Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019);
 - attribuzione di un mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione di fissare con propria determina le modalità di applicazione della stratificazione *standard* degli investimenti.
- 8.2 Con la deliberazione 367/2014/R/GAS l'Autorità ha provveduto ad integrare nella RTDG approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS le disposizioni relative alle gestioni d'ambito, procedendo, se necessario alla riorganizzazione della medesima RTDG.
- 8.3 Con la medesima deliberazione sono state ridefinite le tempistiche previste dalla RTDG approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS per la pubblicazione delle tariffe, al fine di garantire una gestione efficiente delle procedure di determinazione tariffaria, e si è proceduto alla rettifica di errori materiali riscontrati nella RTDG approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS.

9 Struttura della RTDG

- 9.1 La RTDG, come riorganizzata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, si sviluppa in sette sezioni dedicate rispettivamente a:
- definizioni e disposizioni generali;
 - regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - disposizioni in materia di assetto del servizio di misura;
 - distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
 - prestazioni patrimoniali imposte;
 - disposizioni in materia di Cassa conguaglio e ulteriori oneri;
 - contributi per prestazioni delle imprese distributrici.
- 9.2 Nelle successive sezioni della Relazione si illustrano i provvedimenti adottati relativi alle gestioni per ambito. Vengono altresì illustrati i provvedimenti già adottati con la deliberazione 573/2013/R/GAS oggetto di modifica o rettifica con la deliberazione 367/2014/R/GAS.

² Deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS.

Sezione A – Disposizioni generali

10 Definizione e pubblicazione delle tariffe

- 10.1 Con la deliberazione 573/2013/R/GAS l’Autorità ha previsto, a decorrere dall’anno 2014, la definizione e pubblicazione, entro il 15 dicembre di ciascun anno, delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi, da applicare nell’anno successivo, e degli importi di perequazione bimestrale in acconto.
- 10.2 Con la medesima deliberazione è stata prevista, a decorrere dall’anno 2014, la definizione e pubblicazione:
- entro il 31 marzo dell’anno t , delle tariffe di riferimento provvisorie relative all’anno t , sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno $t-1$;
 - entro il 15 dicembre dell’anno t , delle tariffe di riferimento definitive relative all’anno t , calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno $t-1$.
- 10.3 Nella definizione di tali tempistiche è stata presa in considerazione l’esigenza di consentire una efficiente gestione delle istanze di rettifica presentate dalle imprese distributrici.
- 10.4 Con la deliberazione 367/2014/R/GAS l’Autorità ha ritenuto opportuno rivedere le tempistiche previste dalla RTDG approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS per la definizione e la pubblicazione delle tariffe, posticipando, in particolare, la data entro la quale vengono definite e pubblicate in via definitiva le tariffe di riferimento relative all’anno t , dal 15 dicembre dell’anno t al 28 febbraio dell’anno $t+1$.
- 10.5 Tali tempistiche sono state definite alla luce delle esigenze connesse con l’avvio delle nuove gare d’ambito, in particolare con le problematiche relative alla corretta perimetrazione delle partite tariffarie di competenza del gestore entrante e del gestore uscente, nonché in relazione all’esigenza di predisporre un sistema tariffario che risulti adeguato rispetto all’esigenza di attuazione di quanto previsto dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 164/00, in tema di determinazione del valore di rimborso a fine periodo.
- 10.6 La revisione delle tempistiche per le determinazioni tariffarie è risultata necessaria a seguito dell’introduzione, con la deliberazione 367/2014/R/GAS, delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione in concomitanza con il passaggio alle gestioni per ambito, al fine di garantire una gestione efficiente delle procedure di determinazione delle medesime tariffe.
- 10.7 Nel dettaglio, con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stato stabilito che, a decorrere dall’anno 2014, l’Autorità definisce e pubblica:
- a) entro il 31 marzo dell’anno t , in via provvisoria le tariffe di riferimento, relative all’anno t , *TVD*, di cui all’articolo 28, e *TVM*, di cui all’articolo 29, calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno $t-1$;
 - b) entro il 28 febbraio dell’anno $t+1$, in via definitiva, le tariffe di riferimento, relative all’anno t , *TVD*, di cui all’articolo 28, e *TVM*, di cui all’articolo 29, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno $t-1$.
- 10.8 Le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi da applicare nell’anno successivo, sono definite e pubblicate entro il 15 dicembre di ciascun anno, in coerenza con quanto già previsto dalla RTDG approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS. Entro la

medesima data vengono pubblicati gli importi di perequazione bimestrale in acconto dei ricavi relativi al servizio di distribuzione, validi per l'anno successivo.

Sezione B – Regolazione della distribuzione e misura del gas naturale per le gestioni d’ambito: criteri per la determinazione dei costi riconosciuti

11 Definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell’attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete e loro aggiornamento

- 11.1 Con riferimento alle gestioni per ambito, nel documento 359/2013/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di definire i corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione secondo la seguente regola:
- nei primi tre anni del periodo di concessione vengono calcolati come media dei valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione medio-grande appartenenti alla classe di densità corrispondente;
 - nei successivi anni del periodo di concessione ricadenti all’interno del quarto periodo regolatorio, vengono calcolati assumendo i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande.
- 11.2 Rispetto ai percorsi di efficientamento, nel medesimo documento l’Autorità ha espresso l’orientamento di determinare un unico obiettivo di recupero di produttività e di porre pari a zero l’*X-factor* per i due aggiornamenti tariffari successivi all’avvio della gestione del servizio, ritenendo che i processi di razionalizzazione possano essere ragionevolmente completati entro il triennio successivo all’affidamento del servizio.
- 11.3 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha ritenuto condivisibile la proposta di modulare il riconoscimento dei costi operativi unitari negli anni. Alcuni soggetti hanno avanzato perplessità circa la dimensione d’azienda da assumere come riferimento per la scelta dei valori di costo riconosciuto d’ambito, proponendo nei primi tre anni di fare riferimento a imprese con classe dimensionale pari alla dimensione degli ambiti (grandi, medie e piccole). Alcuni soggetti hanno sostenuto che il passaggio a costi unitari riferiti a imprese grandi dopo il terzo anno risulterebbe particolarmente penalizzante per le imprese di media dimensione.
- 11.4 In relazione alle ipotesi di definizione dell’*X-factor*, diversi soggetti hanno sostenuto che le imprese avrebbero già conseguito rilevanti recuperi di efficienza e che ci sarebbero pochi margini per possibili ulteriori efficientamenti.
- 11.5 Alcuni soggetti hanno sostenuto che, nel nuovo contesto di affidamento del servizio mediante gare d’ambito, il ruolo di estrazione di *extra*-profitti, tradizionalmente svolto dal regolatore anche mediante la fissazione di sentieri di efficientamento, sarebbe in parte sostituito dall’effetto derivante dalla concorrenza per il mercato.
- 11.6 Alcuni soggetti hanno, inoltre, evidenziato che efficienze nelle gestioni d’ambito risulterebbero non immediate, soprattutto con riferimento al costo del lavoro, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 aprile 2011. Eventuali obiettivi di efficientamento potranno, secondo alcuni soggetti, essere definiti solo a valle dell’aggiudicazione degli ambiti.
- 11.7 Diversi soggetti hanno ritenuto condivisibile l’ipotesi di azzeramento dell’*X-factor* nei primi tre anni di gestione del servizio per ambito.

- 11.8 Alcuni soggetti hanno proposto il mantenimento anche per le “nuove” gestioni d’ambito di obiettivi differenziati in funzione della dimensione (media e grande).
- 11.9 Con la deliberazione 573/2013/R/GAS sono stati definiti i corrispettivi a copertura dell’attività di gestione delle infrastrutture di rete per le “vecchie” gestioni comunali e sovra-comunali, differenziati in funzione delle caratteristiche della singola impresa, in relazione a dimensione e densità della clientela servita.
- 11.10 Nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS l’Autorità ha fissato i principi per la definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell’*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* da applicare nel regime di concessione per ambiti, ritenendo opportuno che:
- siano previste regole differenziate per il calcolo dei corrispettivi unitari nel primo triennio successivo all’affidamento del servizio e per i successivi anni ricadenti all’interno del quarto periodo di regolazione;
 - i corrispettivi unitari siano definiti a partire dai valori applicati alle “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali;
 - i corrispettivi unitari siano differenziati in relazione alla densità degli ambiti.
- 11.11 Nella parte motivazionale della medesima deliberazione l’Autorità ha stabilito che l’*X-factor* relativo all’attività di gestione delle infrastrutture di rete da applicare nel regime di concessione per ambiti venga determinato a partire dai valori applicati con riferimento alle “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali.
- 11.12 Considerata la rilevanza che le modalità di riconoscimento dei costi operativi a copertura dell’*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* assume nella prospettiva delle gare per le concessioni d’ambito, nel documento 53/2014/R/GAS l’Autorità ha ritenuto opportuno identificare una specifica ipotesi di regolazione T.8³, in relazione alla quale sono state analizzate diverse opzioni sulla base della metodologia AIR.

IPOTESI DI REGOLAZIONE T.8

- 11.13 La valutazione delle opzioni alternative è stata effettuata considerando i seguenti obiettivi specifici:
- a) favorire l’efficienza nella gestione operativa del servizio, a vantaggio degli utenti del servizio;
 - b) promuovere la concorrenza;
 - c) facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio;
 - d) considerare le esigenze di equilibrio-economico finanziario delle imprese esercenti il servizio.
- 11.14 In particolare, sono state considerate 3 opzioni:
- a) opzione T8.A:** in coerenza con gli orientamenti espressi nel documento 359/2013/R/GAS, definire i corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione secondo la seguente regola:
- nei primi tre anni del periodo di concessione come media aritmetica dei valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione media⁴

³ Nella numerazione dell’ipotesi di regolazione si è adottata una logica di continuità rispetto alle ipotesi di regolazione illustrate nella relazione AIR relativa alla deliberazione 573/2013/R/GAS , in coerenza con la numerazione seguita nei documenti per la consultazione inerenti al quarto periodo di regolazione.

⁴ Imprese distributrici con un numero di punti di riconsegna serviti compreso tra 50.000 e 300.000.

e grande⁵ appartenenti alla classe di densità corrispondente. In tale opzione, in coerenza con quanto indicato nel documento 359/2013/R/GAS, l'*X-factor* viene fissato pari a zero per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito;

- nei successivi anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio, assumendo i valori unitari dei corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande. Tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell'*X-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni;

b) **opzione T8.B:** definire i corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione:

- per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300.000, sulla base della regola descritta nell'**opzione T8.A**;
- per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna pari o superiore a 300.000, assumendo come riferimento i valori unitari dei corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande, per tutti gli anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio. In tale opzione, in coerenza con quanto indicato nel documento 359/2013/R/GAS, l'*X-factor* viene fissato pari a zero per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito. Successivamente al terzo anno di concessione trovano diretta applicazione i corrispettivi unitari previsti per le "vecchie" gestioni comunali, fissati per le classi di densità corrispondenti, per le imprese di dimensione grande;

c) **opzione T8.C:** definire i corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione:

- per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna pari o superiore a 100.000, sulla base della regola descritta nell'**opzione T8.A**;
- per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna inferiore a 100.000, differenziati in relazione alla dimensione del soggetto aggiudicatario della gara d'ambito. In particolare:
 - in caso di aggiudicazione della gara da parte di un soggetto di dimensione grande o media, i corrispettivi sono definiti sulla base della regola descritta nell'**opzione T8.A**;
 - in caso di aggiudicazione della gara da parte di un soggetto di dimensione piccola⁶, per i primi tre anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio i corrispettivi sono definiti come media aritmetica dei valori unitari applicati alle "vecchie" gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione media, grande e piccola appartenenti alla classe di densità corrispondente. Anche in tale ipotesi, in coerenza con quanto indicato nel documento 359/2013/R/GAS, l'*X-factor* viene fissato pari a zero per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito. Nei successivi anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio, si assumono i valori unitari dei corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande, in coerenza con quanto previsto nell'**opzione T8.A**.

⁵ Imprese distributrici con più di 300.000 punti di riconsegna serviti.

⁶ Impresa distributtrice con meno di 50.000 punti di riconsegna serviti.

- 11.15 L'opzione T8.A e l'opzione T8.B prevedono di definire dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete in funzione delle caratteristiche dell'ambito di concessione. Nel primo caso i corrispettivi sono fissati in funzione della densità, mentre nel secondo caso è introdotta un'ulteriore differenziazione in funzione del numero di punti di riconsegna relativi all'ambito. In particolare, l'opzione T8.B consente, diversamente dall'opzione T8.A di estrarre potenziali rendite a favore dei soggetti di grande dimensione aggiudicatari di ambiti con più di 300.000 punti di riconsegna.
- 11.16 L'opzione T8.C implica di introdurre una differenziazione dei corrispettivi anche in funzione del soggetto aggiudicatario della gara, in logica pro-competitiva. Tale soluzione, di natura asimmetrica, potrebbe in qualche misura rafforzare la concorrenza nella fase di gara, favorendo in particolare la partecipazione alle gare per l'assegnazione degli ambiti di dimensione inferiore da parte dei distributori di piccole dimensioni.
- 11.17 Nella tabella 1 è riportata una griglia di valutazione sintetica delle tre opzioni.

Tabella 1

Obiettivi specifici	opzione T8.A	opzione T8.B	opzione T8.C
a) favorire l'efficienza nella gestione operativa del servizio	Medio-bassa	Medio-alta	Bassa
b) promuovere la concorrenza	Media	Media	Medio-alta
c) facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio	Medio-alta	Medio-alta	Media
d) considerare le esigenze di equilibrio-economico finanziario delle imprese esercenti il servizio	Medio-alta	Media	Medio-alta
Valutazione complessiva	Media	Medio-alta	Media

- 11.18 Nell'ambito della consultazione 53/2014/R/GAS, rispetto alle opzioni di regolazione in tema di costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete hanno fornito osservazioni solo operatori della distribuzione.
- 11.19 Due operatori non si sono dichiarati d'accordo con le opzioni in consultazione. In particolare, un operatore ritiene che manchino disposizioni che consentano di introdurre elementi di gradualità nel passaggio verso la nuova configurazione delle gestioni per ambito a favore delle imprese di medie dimensioni, anche in una prospettiva pro-concorrenziale, al fine di favorirne una più ampia partecipazione alle gare, e propone di estendere l'opzione T8.C anche alle imprese di medie dimensioni, mediante inclusione degli ambiti di dimensione compresa tra 50.000 punti di riconsegna e 300.000 punti di riconsegna. Un altro operatore ha proposto di assumere come riferimento, per il riconoscimento dei corrispettivi a copertura dei costi operativi delle infrastrutture di rete, nei primi anni di gestione degli ambiti di concessione, i livelli riconosciuti nelle "vecchie" gestioni comunali alle imprese di classe dimensionale pari alla dimensione degli ambiti stessi.
- 11.20 Alcuni operatori della distribuzione hanno espresso una preferenza per l'opzione T8.A, che risulterebbe coerente con le finalità del processo di gara. Un operatore, pur non esprimendo esplicita preferenza per l'opzione T8.A, ha giudicato come non percorribili l'opzione T8.B e l'opzione T8.C; tale soggetto ritiene che l'opzione T8.B penalizzerebbe i gestori di ambiti di grandi dimensioni, in quanto non è detto che essi riescano a conseguire maggiori efficienze rispetto, ad esempio, a un operatore che gestisca lo stesso numero di punti di riconsegna complessivi, posti però in due ambiti distinti, magari confinanti. In questo

contesto, è stato proposto che il livello dei costi operativi riconosciuti, all'avvio delle nuove gestioni, sia posto pari non alla media dei valori unitari riferiti solo alle imprese di dimensione media e grande della classe di densità corrispondente, ma alla media dei livelli riferiti alle imprese di ogni dimensione applicati alle "vecchie" gestioni comunali della medesima classe di densità.

- 11.21 Un operatore della distribuzione ha evidenziato che l'**opzione T8.A** rappresenta un buon compromesso tra l'esigenza di supportare il cambiamento e l'esigenza di non garantire rendite inopportune agli operatori.
- 11.22 Alcuni operatori hanno manifestato contrarietà rispetto all'**opzione T8.C**, ritenendo che la differenziazione dei corrispettivi in funzione della dimensione del soggetto che si aggiudica la gara sia discriminatoria e contrasti con la finalità principale del processo di gara, ovvero con la selezione dell'operatore più efficiente. In merito all'**opzione T8.C**, un operatore ha inoltre evidenziato che il consumatore finale verrebbe a sostenere, a parità di servizio erogato nello stesso ambito, un costo diverso in relazione alle dimensioni del soggetto aggiudicatario della gara.
- 11.23 Alcuni operatori hanno ritenuto preferibile l'**opzione T8.B**, in quanto prevede una differenziazione dei corrispettivi riconosciuti in funzione della dimensione dell'ambito di concessione.
- 11.24 Nell'ambito della consultazione, in relazione alla dinamica di aggiornamento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi si è rilevata una sostanziale condivisione dell'ipotesi di aggiornamento per i primi tre anni del periodo di affidamento. Rispetto al sentiero di sviluppo del riconoscimento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi prospettati nel documento 53/2014/R/GAS ed esplicitati a titolo di esempio nelle tabelle riportate nell'Appendice, alcuni operatori della distribuzione reputano eccessiva la variazione prevista per il quarto anno del periodo di affidamento. In particolare, un operatore ha evidenziato che il gradino nei costi operativi riconosciuti tra il terzo ed il quarto anno di affidamento per ambito risulterebbe eccessivamente "aggressivo" e penalizzante, in quanto ingloberebbe un doppio effetto, da un lato la ripresa dell'applicazione dell'*X-factor*, dall'altra il passaggio alla dimensione "grande" e ha proposto di individuare un meccanismo che dia maggiore gradualità ai valori dei costi operativi riconosciuti nel passaggio dai primi tre anni dell'affidamento per ambito agli anni successivi.
- 11.25 Altri operatori hanno proposto di valutare l'ipotesi di fissare pari a zero il tasso di recupero di produttività per tutti gli anni del periodo di affidamento ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio, in ragione delle tempistiche necessarie per migliorare l'efficienza nelle gestioni d'ambito; in particolare, due operatori hanno evidenziato che il costo del lavoro, alla luce di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 aprile 2011 in materia di tutela occupazionale, non potrà essere oggetto di azioni di efficientamento nell'ambito dei processi di aggregazione conseguenti alle gare.
- 11.26 Un operatore ha proposto di integrare l'**opzione T8.A** tenendo conto della frammentazione dell'ambito posto in gara (in termini di numerosità di operatori che attualmente gestiscono le località dell'ambito posto in gara) tanto ai fini della definizione del numero di aggiornamenti tariffari per i quali l'*X-factor* sarebbe posto pari a zero che ai fini della definizione del numero degli anni per cui il corrispettivo unitario a copertura dei costi operativi verrebbe calcolato come media dei corrispettivi per imprese di dimensione media e grande accomunate dalla medesima densità di clientela.
- 11.27 Nel provvedimento finale l'Autorità ha ritenuto opportuno dare seguito all'**opzione T8.B**, nei limiti di quanto di seguito precisato, in quanto tale opzione, da un lato, essendo i

corrispettivi unitari legati alla dimensione dell'ambito e non alle caratteristiche delle imprese distributrici che si aggiudicano l'affidamento, è neutrale sotto il profilo della concorrenza per il mercato, offrendo eguali condizioni a tutti i soggetti che partecipano alla gara, dall'altro offre tutela ai clienti finali del servizio, garantendo un certo di livello di estrazione di rendite indipendentemente dagli esiti delle gare per l'affidamento del servizio.

- 11.28 Su queste basi, con riferimento agli ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna, il corrispettivo a copertura dei costi operativi è determinato come media aritmetica dei valori unitari applicati alle "vecchie" gestioni comunali e sovra-comunali riferiti alle imprese di dimensione media e grande appartenenti alla classe di densità corrispondente. Nei due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito l'*X-factor* è fissato pari a zero, sulla base di quanto stabilito dal comma 19.1 della RTDG.
- 11.29 In relazione alle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione in merito al livello della variazione dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi che si produrrebbe nel passaggio dal terzo al quarto anno del periodo di affidamento nell'ipotesi di implementazione dell'**opzione T8.B**, è stata prevista l'introduzione di criteri di gradualità per la determinazione del livello di tali costi unitari.
- 11.30 In particolare, in relazione ai criteri di gradualità di cui al punto precedente, l'Autorità ha previsto che, con riferimento agli ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna, ai fini della determinazione dei costi unitari riconosciuti:
- nel quarto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di grande dimensione;
 - nel quinto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 25% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 75% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di grande dimensione;
 - nel sesto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 100% i corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di grande dimensione.
- 11.31 Con riferimento agli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna, il corrispettivo a copertura dei costi operativi è pari ai valori unitari applicati alle "vecchie" gestioni comunali e sovra-comunali riferiti alle imprese di dimensione grande appartenenti alla classe di densità corrispondente. Anche in questo caso, nei due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito l'*X-factor* è fissato pari a zero, sulla base di quanto stabilito dal comma 19.1 della RTDG.
- 11.32 A partire dal quarto anno della gestione per ambito, negli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna si assumono i valori unitari dei corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali e sovra-comunali, fissati per la classe di densità corrispondente, per le imprese di dimensione grande. Tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell'*X-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni, sulla base di quanto stabilito dal comma 19.2 della RTDG.
- 11.33 Nel provvedimento finale l'Autorità ha inoltre previsto che, nel caso di località con scadenza dell'affidamento successiva alla gara, nell'anno in cui è avviata la gestione d'ambito si applichino gli stessi corrispettivi unitari previsti per le località soggette a gestione d'ambito sin dalla data di consegna degli impianti, come individuata nel contratto di servizio.

11.34 Nel medesimo provvedimento è stato infine previsto, in relazione all'esigenza di rendere coerenti i perimetri considerati ai fini delle determinazioni relative alle gestioni comunali e sovra-comunali con quelli delle gestioni d'ambito, che la densità rilevante per l'individuazione del corrispettivo unitario $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ di cui all'articolo 15 della RTDG, a copertura dei costi operativi, da riconoscere alle "vecchie" gestioni comunali e sovra-comunali nell'anno t , sia individuata sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati, escludendo le località nelle quali è stata avviata nel corso dell'anno $t-1$ la gestione del servizio per ambito.

12 Modalità di riconoscimento in tariffa dei costi di cui al decreto 226/11

- 12.1 Nel documento 56/2013/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione:
- del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11;
 - del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto, a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante e dai singoli Enti locali per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.
- 12.2 Nel documento 359/2013/R/GAS l'Autorità ha confermato la propria impostazione, secondo cui tali costi sono considerati passanti e di conseguenza ne è consentita la piena copertura.
- 12.3 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale ritenuto condivisibile tale impostazione.
- 12.4 Il tema del riconoscimento in tariffa dei costi di cui al paragrafo 12.1 è stato oggetto di successivo approfondimento nel documento 53/2014/R/GAS.

Riconoscimento in tariffa dell'una tantum ex deliberazione 407/2012/R/GAS

- 12.5 Nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha stabilito che, nella definizione delle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, si tenga conto dell'esigenza di certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara.
- 12.6 In relazione a tale esigenza, nel documento 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara siano riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto. Tale ammortamento viene calcolato come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC.
- 12.7 Un'associazione degli Enti locali non ha ritenuto condivisibile la posizione di riconoscere completamente gli oneri di gara *una tantum* in tariffa, ritenendo possibile prevedere un riconoscimento del 50%-60% di tali costi, in ragione dei potenziali notevoli risparmi, in termini di costo sostenuto, nelle gare d'ambito rispetto a gare frammentate. Tale soggetto ha evidenziato l'importanza, in ottica di trasparenza, di rendere noti i valori riconosciuti in

tariffa a copertura dei corrispettivi a favore dei Comuni previsti dall'articolo 8 del decreto 226/11.

- 12.8 La maggior parte degli operatori della distribuzione che hanno partecipato alla consultazione ha proposto di assumere un tasso di attualizzazione per la definizione delle rate costanti pari al WACC invece che, come proposto in consultazione, al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC stesso, essendo la corresponsione dell'*una tantum* assimilabile a un investimento soggetto al rischio tipico del settore.
- 12.9 Un operatore della distribuzione ha proposto che, nell'ipotesi l'onere connesso al corrispettivo *una tantum*, anticipato dal gestore uscente ai sensi del decreto-legge 145/13, venga rimborsato dal gestore entrante all'uscente all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio in un'unica soluzione, il relativo riconoscimento in tariffa avvenga secondo le medesime modalità, (nell'ambito del saldo di perequazione relativo al primo anno della gestione *post-gara*), attraverso la previsione di una specifica componente tariffaria che alimenti un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 12.10 Nel provvedimento finale l'Autorità ha previsto che siano riconosciuti in tariffa, in coerenza con quanto riportato nella parte motivazionale della deliberazione 407/2012/R/GAS, i costi sostenuti dalle imprese distributrici che si aggiudicano il servizio a seguito dello svolgimento delle gare d'ambito relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, ivi compresi gli interessi riconosciuti, ai sensi delle disposizioni della deliberazione 326/2014/R/GAS, ai gestori d'ambito uscenti. Tale disposizione è stata assunta in relazione all'esigenza di considerare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici.
- 12.11 L'Autorità ha previsto che, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara e dell'esigenza di stabilità delle tariffe, i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* siano riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto.
- 12.12 È stato inoltre stabilito che la quota annua di ammortamento sia calcolata come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC, che per il primo biennio (2014-2015) del quarto periodo regolatorio relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas assume valore pari a 4,86%. È stato previsto che il tasso di interesse sia aggiornato per i bienni successivi al primo, ricadenti nel quarto periodo regolatorio, sulla base delle regole previste per l'aggiornamento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, funzionale alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.
- 12.13 L'Autorità ha introdotto un'apposita componente della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, $t(dis)_{t,g}^{cou}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'*una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, relativi all'anno t e riferiti all'ambito g .

Riconoscimento in tariffa del corrispettivo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11

- 12.14 Secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, il corrispettivo che il gestore deve corrispondere annualmente al soggetto che gestisce la gara è pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale.

- 12.15 Nel documento 53/2014/R/GAS l’Autorità ha evidenziato che l’ipotesi di differenziare il valore riconosciuto delle immobilizzazioni nette di località sulla base degli esiti della gara per l’affidamento del servizio, prospettata nel documento 359/2013/R/GAS, se da un punto di vista tariffario non appare problematico in quanto differenzia un riconoscimento a fronte di costi effettivamente diversi e quindi non discrimina tra soggetti, pone invece un problema di neutralità per gli enti locali concedenti, i cui compensi sarebbero diversi tra il caso di gestore entrate diverso dal gestore uscente e il caso di gestore entrante coincidente con il gestore uscente. L’Autorità, a seguito di ulteriori valutazioni, ha ritenuto tali criticità non sussistenti in quanto di per sé inidonee ad incidere sui criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in sede di gara per l’aggiudicazione della stessa.
- 12.16 In fase di consultazione, un operatore della distribuzione ha sostenuto che, per la finalità di tale corrispettivo, questo dovrebbe essere calcolato, anche in una logica di contenimento dei costi, sulla base della remunerazione del capitale e della relativa quota tariffaria di ammortamento delle RAB poste a base di gara, mentre eventuali maggior somme necessarie alla stazione appaltante potrebbero, se giustificate, essere richieste e gestite attraverso le quote aggiuntive della tariffa di distribuzione.
- 12.17 Nel provvedimento finale, l’Autorità ha previsto che siano riconosciuti in tariffa i costi sostenuti dalle imprese per la corresponsione all’Ente locale concedente dei corrispettivi previsti dall’articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale. Tale disposizione è stata assunta in relazione all’esigenza di considerare l’equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici.
- 12.18 L’Autorità ha introdotto un’apposita componente della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, $t(dis)_{t,g}^{coa}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, relativi all’anno t e riferiti all’ambito g .

13 Valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori

Livelli iniziali

- 13.1 L’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) ha previsto che l’Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, riconosca in tariffa al gestore entrante l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso degli impianti pagato dal gestore subentrante al gestore uscente e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Gli orientamenti espressi in fase di consultazione: documento 359/2013/R/GAS

- 13.2 Nell’ambito della consultazione che ha preceduto l’emanazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, l’Autorità ha analizzato le relazioni tra criteri di valorizzazione dei cespiti ai fini regolatori e modalità di riconoscimento al gestore entrante dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato dal decreto 226/11, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

- 13.3 Riprendendo alcune valutazioni sviluppate nel documento 56/2013/R/GAS relative ai criteri di valorizzazione del capitale investito di località e al riconoscimento in tariffa della differenza tra VIR e RAB, nel documento 359/2013/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di fissare il livello iniziale del capitale investito di località, con riferimento al primo anno dell’affidamento:
- sulla base del VIR⁷ per i cespiti che il gestore entrante ha acquisito dal gestore uscente;
 - in continuità di valori con il periodo precedente, quindi sulla base della RAB esistente, per i casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidano, limitatamente alla porzione di rete che era già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento.
- 13.4 Nel medesimo documento l’Autorità ha espresso l’orientamento di prevedere, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di valutare come gestore uscente o gestore entrante l’intero perimetro delle società appartenenti ai raggruppamenti medesimi.
- 13.5 L’Autorità ha inoltre ipotizzato, per evitare che a fronte dei benefici, in termini di valutazione dell’offerta, connessi con la dichiarazione di sconti sulla differenza VIR-RAB, nel caso di coincidenza tra gestore uscente e gestore entrante, non corrispondano i necessari effetti in termini di riduzione del flusso di ricavi tariffari, di decurtare il livello del valore delle immobilizzazioni di località di un ammontare pari a quello dello sconto offerto sia nel caso in cui le immobilizzazioni di località siano valorizzate a VIR, sia nel caso in cui le immobilizzazioni di località siano valorizzate a RAB.
- 13.6 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione non ha ritenuto condivisibile l’impostazione illustrata nel documento di consultazione.
- 13.7 Un soggetto ha evidenziato che tale impostazione risulterebbe discriminatoria, in ragione del fatto che tutti i concorrenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, sopporterebbero un esborso pari al VIR. Qualora l’aggiudicatario sia il gestore uscente si tratterebbe di un esborso in natura, perché i propri cespiti resterebbero destinati alla gestione del servizio e non ne verrebbe ritratto il VIR, mentre qualora l’aggiudicatario sia diverso dal gestore uscente si tratterebbe di un esborso finanziario. Nei due casi il valore economico dell’impegno assunto sarebbe equivalente. L’impostazione illustrata nel documento 359/2013/R/GAS scoraggerebbe la partecipazione alla gara dell’attuale gestore, dal momento che questo, a seguito dell’eventuale l’aggiudicazione della gara, non potrebbe incassare immediatamente il VIR, senza venire compensato con un riconoscimento in tariffa di un importo corrispondente al valore economico di tale rinuncia. Una regolazione asimmetrica inciderebbe quindi sostanzialmente sull’equilibrio delle gare, determinando possibili esiti sub-ottimali, anche a danno dell’utente finale.
- 13.8 Un soggetto ha evidenziato che l’applicazione dello sconto in caso di riconferma del gestore attuale potrebbe portare in casi limite a tariffe con valori negativi. Ove la RAB risultasse particolarmente “bassa”, potrebbero manifestarsi casi in cui il differenziale VIR-RAB risulti più elevato della stessa RAB. Tale previsione sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto 226/11.
- 13.9 Un soggetto, in alternativa rispetto all’approccio illustrato nel documento 359/2013/R/GAS, ha proposto di considerare l’importo offerto a titolo di sconto in detrazione dal vincolo ai

⁷ Nel presente documento con il termine VIR si fa riferimento al *valore di rimborso a base di gara* e non, in senso restrittivo, al *valore industriale di rimborso*. In relazione all’evoluzione normativa, in particolare alle disposizioni del decreto-legge 145/13, appare più opportuno utilizzare la prima locuzione, in quanto le convenzioni in essere potrebbero prevedere valorizzazioni non interamente fondate su criteri di valorizzazione industriale dei cespiti.

ricavi ammessi al momento del calcolo delle partite di perequazione annuale durante il periodo di durata della concessione.

- 13.10 Un soggetto ha ritenuto che la soluzione illustrata nel documento 359/2013/R/GAS potrebbe nel suo complesso contribuire efficacemente ad un migliore equilibrio concorrenziale tra le imprese partecipanti alle gare d'ambito. Tale soluzione da un lato consentirebbe di minimizzare gli impatti di costo della riforma del servizio per ambito di concessione sugli utenti finali e dall'altro tenderebbe a mitigare impropri vantaggi finanziari dell'*incumbent* nell'uscita dal regime transitorio, attenuando distorsioni dello scenario competitivo.
- 13.11 In relazione al trattamento dei casi di raggruppamento di imprese, la maggior parte dei soggetti ha ritenuto condivisibili gli orientamenti illustrati nel documento 359/2013/R/GAS. Un soggetto ha tuttavia evidenziato che questi risulterebbero in contrasto con l'obiettivo di favorire l'accorpamento degli operatori più piccoli, incoraggiando le imprese di minori dimensioni ad uscire dal settore per monetizzare il valore di rimborso piuttosto che aggregarsi per partecipare alle gare.
- 13.12 Nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha stabilito che la determinazione del livello iniziale del capitale investito di località con riferimento alle gestioni d'ambito avvenga in coerenza con i principi già enunciati nel documento 359/2013/R/GAS.

Gli orientamenti espressi nel documento 53/2014/R/GAS

- 13.13 Nel documento 53/2014/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare il proprio orientamento, prevedendo una differenziazione nella valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente, rispetto ai casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidono. Nel documento è stato espresso l'orientamento che nel caso di raggruppamenti temporanei vadano valutati come gestore uscente o gestore entrante l'intero perimetro delle società appartenenti ai raggruppamenti medesimi. Per evitare comportamenti opportunistici i profili soggettivi di gestore uscente e gestore entrante vengono considerati avendo riguardo alla nozione di gruppo societario, quale insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (di seguito: decreto legislativo 127/91).
- 13.14 Su questo tema, come già indicato nel documento 56/2013/R/GAS, l'Autorità ha espresso l'orientamento di fare una attenta valutazione, esaminando i diversi profili di criticità e coordinando il proprio intervento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 13.15 Nei casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente l'Autorità ha ritenuto corretto prevedere che il valore delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori sia fissato in funzione del valore di rimborso a base di gara. Nel caso di continuità gestionale l'Autorità ha invece ritenuto che la valorizzazione dei cespiti sulla base del VIR si sostanzierebbe nel riconoscimento di una rendita al gestore di rete. Il gestore uscente, formulando la propria offerta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto 226/11, si troverebbe in una posizione di vantaggio e potrebbe offrire più elevati sconti tariffari rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, attingendo a tale rendita prodotta dalle scelte del regolatore. Sul piano della concorrenza per il mercato, tale soluzione porterebbe ulteriore vantaggio all'*incumbent* rispetto ai nuovi entranti e non garantirebbe la selezione dei soggetti più efficienti.
- 13.16 In ogni caso l'Autorità, in coerenza con il suo mandato istituzionale di tutela dei clienti finali, ha espresso l'orientamento di sviluppare una metodologia di analisi dei valori di

rimborso al gestore uscente che consenta la verifica dei costi che vengono posti in capo ai clienti finali e che permetta di individuare eventuali situazioni anomale.

13.17 In fase di consultazione, diversi operatori della distribuzione hanno ritenuto non condivisibile l'introduzione di una tale regolazione asimmetrica dal momento che:

- contraddirebbe la *ratio* sottostante la riforma del settore, che mira ad eliminare gradualmente discrasie tra i valori effettivi degli impianti e valori riconosciuti dalla regolazione tariffaria e a permettere agli operatori di ottenere quanto ad essi effettivamente dovuto in base alle convenzioni o ai contratti, stipulati in periodi antecedenti la decisione di riforma del settore;
- genererebbe inefficienze allocative, incentivando gli operatori *incumbent* a non partecipare alle gare; un operatore della distribuzione ha sostenuto che le modalità di valorizzazione del capitale ipotizzate dall'Autorità potrebbero avere come conseguenza che gran parte delle gare vada deserta o comunque portare al paradosso che un *incumbent* trovi più conveniente aggiudicarsi gare laddove non era prima presente rispetto a dove risultava in precedenza il gestore;
- determinerebbe un pregiudizio per il cliente finale, dal momento che l'alterazione dell'equilibrio concorrenziale potrebbe condurre a esiti sub-ottimali delle procedure competitive di selezione del gestore;
- negherebbe il diritto del gestore uscente a realizzare il valore di rimborso degli impianti al momento della scadenza delle gestioni comunali.

13.18 Un operatore della distribuzione ha invece sostenuto che solo un'ipotesi di "regolazione asimmetrica" in relazione al riconoscimento del VIR ai soggetti che risulteranno aggiudicatari delle prossime gare risulterebbe in grado di limitare i vantaggi insiti nella posizione di *incumbent* nelle gestioni comunali e costituire uno stimolo ad una maggiore competizione nelle procedure di gara. Secondo tale soggetto, riconoscendo il VIR ai soli soggetti entranti si ottiene il risultato di riconoscere un incremento tariffario solo nei casi di effettivo esborso da parte del soggetto entrante, che risulterebbe in ogni caso limitato, stante l'attuale configurazione della maggior parte degli ambiti.

13.19 Si evidenzia che nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del AS1137, recante "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza" del 2 luglio 2014 (di seguito: segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 2 luglio 2014), in tema di modalità di riconoscimento del rimborso al gestore uscente per le infrastrutture che vengono acquisite dal vincitore della gara è riportato quanto segue: *"Atteso che il gestore uscente può partecipare alla gara per la riassegnazione della propria concessione, il diritto al rimborso può tradursi per l'incumbent in un vantaggio non replicabile dagli altri concorrenti. Al fine di garantire comunque il rimborso e neutralizzare il vantaggio, l'AEEGSI ha prefigurato in alcuni suoi documenti di consultazione (da ultimo 53/2014/R/GAS del 13 febbraio 2014) la possibilità di adottare, per la determinazione della tariffa di distribuzione, una regolazione asimmetrica, prevedendo una differenziazione nella valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente, rispetto ai casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidono. L'Autorità condivide la necessità di tale misura al fine di garantire un corretto espletamento delle gare d'ambito, consentendo a tutti i concorrenti di partecipare in condizioni paritarie."*

13.20 In tema di definizione del profilo soggettivo di gestore uscente o gestore entrante, un soggetto ha sostenuto che l'orientamento illustrato in consultazione risulterebbe in contrasto con l'obiettivo di favorire l'accorpamento degli operatori più piccoli, dal momento che

questi ultimi risulterebbero incoraggiati ad uscire dal mercato per monetizzare il valore di rimborso, piuttosto che aggregarsi per partecipare alla gara.

Disposizioni adottate in relazione ai livelli iniziali delle immobilizzazioni

- 13.21 Nel provvedimento finale l'Autorità ha previsto una differenziazione nella valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente e quelli in cui il gestore entrante e il gestore uscente coincidono (c.d. regolazione asimmetrica), al fine di limitare il riconoscimento della differenza VIR-RAB ai casi in cui c'è un effettivo esborso finanziario.
- 13.22 Nel caso di continuità gestionale la valorizzazione dei cespiti sulla base del VIR si sostanzierebbe infatti nel riconoscimento di una rendita al gestore di rete. Il gestore uscente, formulando la propria offerta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto 226/11, si troverebbe, pertanto, in una posizione di vantaggio e potrebbe offrire più elevati sconti tariffari rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, attingendo a tale rendita. Come anche evidenziato nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 2 luglio 2014, il diritto al rimborso può tradursi per l'*incumbent* in un vantaggio non replicabile dagli altri concorrenti. L'adozione di una misura di natura asimmetrica garantirebbe invece un corretto espletamento delle gare d'ambito, consentendo a tutti di partecipare in condizioni paritarie.
- 13.23 Nel dettaglio, con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stato stabilito che il valore iniziale, per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio mediante gara, è calcolato sulla base del:
- valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11 riconosciuto al gestore uscente, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, secondo quanto precisato all'articolo 24 della RTDG;
 - valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori per i casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidano, limitatamente alla porzione di rete che era già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento.
- 13.24 Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 24 della RTDG, ai fini della valutazione del profilo soggettivo di gestore entrante e gestore uscente, nel caso di raggruppamenti temporanei sono valutati come gestore uscente o gestore entrante gli interi perimetri delle società appartenenti ai raggruppamenti medesimi.
- 13.25 Ai fini della valutazione del profilo soggettivo di gestore entrante e gestore uscente si considera la nozione di gruppo societario, quale insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 127/91.
- 13.26 Nel caso di partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrino nelle fattispecie di cui al paragrafo precedente, il valore iniziale per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante viene determinato:
- sulla base del valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori, per una quota del valore dei cespiti pari alla quota della partecipazione detenuta;
 - sulla base del valore di rimborso, per la quota del valore dei cespiti residua rispetto a quella identificata alla precedente lettera a).

Stratificazione del VIR

- 13.27 Nel documento 359/2013/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di prevedere che, nel caso di valutazione del capitale investito sulla base del VIR, quest’ultimo, ai fini del suo aggiornamento, venga stratificato per anno di acquisizione.
- 13.28 In particolare, l’Autorità ha ipotizzato l’introduzione di un vettore *standard* di pesi, differenziato sulla base dell’anno di prima fornitura, che consenta di ripartire il VIR per anno di acquisizione, costruito secondo logiche coerenti con quelle adottate nel settore elettrico nel quarto periodo di regolazione. Tale soluzione, in apparenza complessa sul piano analitico, avrebbe il vantaggio di favorire la prevedibilità dei flussi tariffari futuri. Sulla base degli orientamenti dell’Autorità, anche le dismissioni verrebbero gestite in modo parametrico, fissando un percorso teorico che potrebbe essere verificato periodicamente.
- 13.29 Un soggetto che ha partecipato alla consultazione ha ritenuto condivisibile tale orientamento, in ragione della prevedibilità dei flussi tariffari futuri che sarebbe consentita dall’adozione di un approccio parametrico.
- 13.30 Alcuni soggetti non hanno invece ritenuto condivisibile l’orientamento illustrato nel documento 359/2013/R/GAS, sostenendo che la stratificazione dovrebbe essere ottenibile dalla perizia di stima e che il vettore di pesi *standard* dovrebbe essere utilizzato soltanto ove tali informazioni non siano disponibili. In alternativa alla perizia, un soggetto ha sostenuto che la stratificazione del valore del VIR dovrebbe avvenire sulla base dei dati di consistenza della rete come previsti dalla deliberazione 13 dicembre 2012, 532/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 532/2012/R/GAS).
- 13.31 Alcuni soggetti hanno sostenuto di non avere dettagli sufficienti per una valutazione della proposta, in particolare con riferimento ai coefficienti con cui intercettare la stratificazione degli investimenti.
- 13.32 Alla luce di tali osservazioni l’Autorità, nel documento 53/2014/R/GAS ha ritenuto opportuno prevedere che, laddove disponibili in modo completo, siano utilizzate le stratificazioni puntuali desumibili dalle perizie di stime e dagli stati di consistenza. Solo in assenza di tali informazioni puntuali potrebbe trovare applicazione una stratificazione *standard* definita dall’Autorità, differenziata in funzione dell’anno di prima fornitura delle singole località servite, con modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 13.33 Un operatore della distribuzione ha sostenuto che la casistica relativa a “dati non disponibili” in cui interverrebbe l’applicazione del degrado *standard* dovrebbe essere limitata a casi assolutamente sporadici, visto l’obbligo di fornitura da parte dei gestori delle consistenze rese ai sensi della deliberazione 532/2012/R/GAS e la diretta correlazione fra il valore dell’indennizzo e la consistenza stessa e ha sostenuto che le cause di tale evenienza dovrebbero essere puntualmente giustificate dal gestore uscente e verificate dall’Autorità. Secondo tale soggetto, al fine di rendere possibili le necessarie valutazioni da parte dei concorrenti alla gara, i casi di giustificata indisponibilità delle perizie dovrebbero essere chiaramente resi disponibili nell’ambito dei dati/documenti a corredo del bando e del disciplinare di gara.
- 13.34 Due operatori della distribuzione hanno sostenuto che l’utilizzo ai fini della stratificazione dell’anno di prima fornitura delle singole località servite dovrebbe essere opportunamente valutato alla luce della possibilità che, soprattutto in impianti di antica realizzazione, tale anno possa risultare sensibilmente precedente rispetto all’anno cui corrispondono i cespiti più datati ancora in esercizio.

- 13.35 Sulla base di quanto stabilito con la deliberazione 367/2014/R/GAS, il valore di rimborso relativo ai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio è stratificato per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio.
- 13.36 Nel provvedimento finale è stato previsto che laddove disponibili in modo completo, siano utilizzate le stratificazioni puntuali desumibili dagli stati di consistenza e/o dalle perizie di stime e che in assenza di tali informazioni puntuali trovi applicazione una stratificazione *standard*, differenziata in funzione dell'anno di prima fornitura delle località servite, in modo da riflettere i cicli di investimento tipici delle reti di distribuzione del gas.
- 13.37 Le modalità di applicazione relative alla stratificazione *standard* sono definite con successiva determina del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione. Sul piano operativo si procede alla stratificazione dei valori lordi delle immobilizzazioni e quindi alla determinazione della quota del valore dei cespiti già ammortizzata sulla base dei fattori di degrado calcolati dall'Autorità in funzione dell'anno di entrata in esercizio e della tipologia dei cespiti.
- 13.38 Le disposizioni sulla stratificazione *standard* si applicano anche ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, di cui all'articolo 22 della RTDG.

Valori di rimborso a conclusione del primo periodo di affidamento

- 13.39 Il decreto legislativo 164/00, all'articolo 14, comma 8, prevede che “Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà”.
- 13.40 Nel documento 359/2013/R/GAS l'Autorità, ai fini di dare certezza agli investitori, ha espresso l'orientamento di definire prima dello svolgimento delle gare i meccanismi di determinazione del valore degli *asset* alla fine del periodo di affidamento.
- 13.41 In particolare, l'Autorità ha ipotizzato di prevedere che il valore delle immobilizzazioni nette di località dei servizi di distribuzione e misura rilevante ai fini della determinazione del valore di rimborso, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 164/00, sia determinato come somma di:
- valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo, valutato per tutti i cespiti sulla base del VIR, opportunamente aggiornato;
 - valore dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di concessione ed esistenti a fine periodo, valutati come media tra il costo storico rivalutato e il valore regolatorio implicito del capitale investito, determinato in base ai criteri adottati per la valorizzazione dei nuovi investimenti.
- 13.42 Alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno sostenuto che la metodologia di calcolo del valore di rimborso a fine periodo dovrebbe prevedere una valorizzazione degli investimenti realizzati nel corso della concessione a costi effettivi, anziché a costi medi. Questo consentirebbe una maggiore certezza sui valori patrimoniali posti a garanzia dei finanziamenti concessi per la partecipazione alle gare. Il riferimento ad un valore regolatorio

implicito non consentirebbe invece di dare certezza agli investitori, essendo questo indeterminato.

- 13.43 Un soggetto pur condividendo gli orientamenti dell'Autorità per quanto riguarda lo *stock* iniziale dei cespiti, ha espresso contrarietà rispetto all'ipotesi di fare riferimento ad un valore regolatorio implicito per la valorizzazione dei nuovi investimenti.
- 13.44 Un soggetto ha espresso la necessità di prevedere una rivalutazione per l'inflazione dello *stock* esistente a inizio periodo.
- 13.45 Nel documento 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare l'ipotesi di regolazione illustrata nel documento 359/2013/R/GAS.
- 13.46 Diversi operatori della distribuzione hanno evidenziato una presunta intrinseca illogicità nell'impostazione regolatoria complessiva dell'Autorità, dal momento che essa negherebbe al gestore uscente la possibilità, in occasione della prima gara d'ambito, di recuperare in tariffa la differenza VIR-RAB, ma lo consentirebbe in occasione della seconda gara d'ambito.
- 13.47 Nel provvedimento finale l'Autorità ha confermato l'orientamento espresso nel documento 53/2014/R/GAS, in quanto il decreto legislativo 164/00 prevede che per gli affidamenti del servizio successivi al primo il valore regolatorio dei cespiti coincida con il valore da utilizzare ai fini della gara e che pertanto qualora dovesse permanere la valutazione sulla base della RAB, nel caso in cui il gestore uscente del primo periodo in gestione d'ambito non dovesse riconfermarsi nel periodo successivo, subirebbe una penalizzazione nel momento del riconoscimento da parte del gestore entrante del valore di rimborso.
- 13.48 Nel dettaglio, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione 367/2014/R/GAS, il valore di rimborso, di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 164/00, al termine del primo periodo di affidamento d'ambito è determinato come somma di:
- a) valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento, valutato per tutti i cespiti soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante nel secondo periodo di affidamento in funzione del valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11, riconosciuto al gestore uscente in sede di primo affidamento per ambito, tenendo conto degli ammortamenti e delle dismissioni riconosciute ai fini tariffari nel periodo di affidamento;
 - b) valore residuo dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di affidamento ed esistenti a fine periodo, valutati sulla base del criterio del costo storico rivalutato per il periodo in cui gli investimenti sono riconosciuti a consuntivo e come media tra il valore netto determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato e il valore netto determinato sulla base delle metodologie di valutazione a costi *standard*, secondo quanto previsto dal comma 3.1 della deliberazione 573/2013/R/GAS, per gli anni successivi.
- 13.49 In relazione al punto b) del precedente alinea si ricorda che con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stato avviato un procedimento finalizzato all'adozione di metodologie di valutazione a costi *standard* per i nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località, da introdurre a partire dalle tariffe applicate nell'anno 2017.

14 Introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore

- 14.1 Nel corso della consultazione che ha preceduto l’emanazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, in merito alle modalità di riconoscimento in tariffa della differenza tra VIR e RAB, diversi soggetti hanno evidenziato un presunto problema di eterogeneità dei valori delle RAB, determinato dall’esistenza di alcune RAB “deprese” rispetto ai valori medi riconosciuti. Secondo tali soggetti nella competizione per i nuovi ambiti i soggetti proprietari, nei singoli ambiti, di quote consistenti di *asset* con RAB “depressa”, risulterebbero penalizzati sia in termini di flussi finanziari, sia in termini di rendimenti attesi.
- 14.2 Nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere l’introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.
- 14.3 Tale disallineamento è stato in parte originato dalla mancata produzione da parte dei soggetti proprietari delle reti di fonti contabili obbligatorie idonee a supportare la stratificazione dei cespiti e dalle politiche di capitalizzazione adottate dai diversi soggetti.
- 14.4 Nel documento 53/2014/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di procedere ad una rivalutazione delle RAB disallineate dalle medie di settore nella prospettiva della conduzione delle gare, al fine di scongiurare rischi di possibili distorsioni nei meccanismi competitivi.
- 14.5 Al fine di identificare le località caratterizzate da un livello della RAB fortemente disallineato dalle medie di settore l’Autorità ha ipotizzato di utilizzare un approccio di tipo parametrico, al fine di limitare spazi di discrezionalità e/o di arbitrarietà.
- 14.6 A questo scopo, l’Autorità ha effettuato i necessari approfondimenti, analizzando i valori delle RAB riconosciute ai fini regolatori, procedendo in primo luogo a scomporre tali valori nelle loro componenti elementari (valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni; fondo ammortamento rivalutato; contributi pubblici e privati netti rivalutati; poste rettificative e capitale circolante netto).
- 14.7 Dalle analisi svolte è risultato che i valori delle immobilizzazioni lorde rivalutate per metro di condotta sono correlati in modo significativo con la densità (utenti per metro di condotta) e con l’altitudine delle località servite.
- 14.8 Da un lato la densità consente di catturare in modo sintetico le numerose variabili che fanno aumentare i costi (unitari per metro di rete) infrastrutturali nelle aree densamente abitate. L’altitudine riflette invece l’incidenza sui costi di realizzazione delle infrastrutture delle caratteristiche morfologiche del territorio servito (es. presenza di rocce che incidono sui costi di scavo). Le analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011 (esclusi i dati relativi alle località in tariffa d’ufficio o con stratificazione mancante) hanno portato a identificare la seguente relazione:

$$Y_i = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \beta_1 (D_1 X_i) + \beta_2 (D_2 X_i) + u_i$$

dove:

Y rappresenta il valore dell’immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località i ;

$$D_i = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri;} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri;} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri;} \\ 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri;} \end{cases}$$

X rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località i ;

u rappresenta il termine di disturbo o errore dell'equazione.

14.9 L'equazione è stata stimata a livello nazionale e separatamente per ambito tariffario. Con riferimento all'ambito Nord Orientale e all'ambito Centrale il coefficiente β_2 è risultato non significativo e pertanto è stato considerato il seguente modello semplificato:

$$Y_i = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \beta_1 X_i + u_i$$

dove i parametri hanno il medesimo significato descritto nel paragrafo precedente.

14.10 La tabella seguente riporta i risultati dell'analisi di regressione a livello nazionale e per ciascun ambito tariffario.

Tabella 2

Ambito		α_1	α_2	β_1	β_2	R_2	N. oss.
Nord Occidentale	Coefficiente	42,41	59,36	1242,83	1218,11	0,85	1181
	Standard error	(2,46)	(10,34)	(37,41)	(261,03)		
Nord Orientale	Coefficiente	57,85	80,92	614,09	-	0,81	2724
	Standard error	(1,64)	(3,47)	(20,86)	-		
Centrale	Coefficiente	67,55	71,36	697,21	-	0,82	577
	Standard error	(4,53)	(10,63)	(66,02)	-		
Centro-Sud Orientale	Coefficiente	105,63	94,45	451,45	998,91	0,90	678
	Standard error	(3,63)	(6,11)	(46,54)	(117,76)		
Centro-Sud Occidentale	Coefficiente	120,28	105,54	582,27	870,71	0,88	619
	Standard error	(4,45)	(14,99)	(53,45)	(275,11)		
Meridionale	Coefficiente	126,68	111,16	1109,43	1399,97	0,93	535
	Standard error	(4,87)	(8,93)	(80,54)	(134,47)		
Italia	Coefficiente	72,95	84,71	714,96	1049,83	0,81	6314
	Standard error	(1,34)	(4,05)	(18,00)	(79,24)		

Nota: i coefficienti sono significativi all'1%.

14.11 L'analisi dei residui della regressione, pari alla differenza tra il valore effettivo della variabile dipendente e il valore previsto sulla base del modello, ha consentito di identificare

le località caratterizzate da un livello dell'immobilizzato lordo per metro di rete disallineato rispetto alla media di settore.

- 14.12 Nel documento 53/2014/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato di introdurre un meccanismo mirato alle località per le quali la quota del residuo (negativo) sull'immobilizzato lordo effettivo risulti superiore (in valore assoluto) al 100%. In altri termini, ciò significa identificare le località per le quali il valore effettivo dell'immobilizzato lordo per metro di rete risulta inferiore alla metà del valore previsto sulla base del modello.
- 14.13 Con riferimento a tali località l'Autorità ha ipotizzato di determinare il valore delle immobilizzazioni lorde in via parametrica in modo tale da limitare al 100% il rapporto tra lo scostamento massimo (tra valore effettivo e valore previsto) e valore effettivo. Tale previsione troverebbe in ogni caso applicazione solo dopo l'effettuazione delle gare.
- 14.14 Nel documento 53/2014/R/GAS è stato evidenziato che l'Autorità si riserva di effettuare i necessari approfondimenti con riferimento alle località per le quali risulti un valore dell'immobilizzato lordo pari o inferiore a zero o per le quali non siano stati comunicati valori positivi dei dati fisici, numero di punti di riconsegna e lunghezza delle reti. L'Autorità ha inoltre espresso l'orientamento di procedere a verifiche sulla congruenza dei rapporti tra valori delle immobilizzazioni lorde e valori delle immobilizzazioni nette, in particolare nel caso di determinazioni tariffarie d'ufficio o stratificazione mancante.
- 14.15 Diversi soggetti, pur ritenendo in generale condivisibile l'approccio metodologico illustrato in consultazione, non hanno condiviso la previsione dell'Autorità di ritenere "deprese" solo le RAB il cui valore lordo risulti inferiore al 50% del corrispondente valore di ambito tariffario, anche a causa dell'elevato grado di disomogeneità emergente dall'analisi. Due operatori della distribuzione, in particolare, hanno sostenuto che dovrebbero essere valutati come rilevanti scostamenti anche del 15-20%, mentre un altro operatore ha proposto di definire una soglia pari al 70%.
- 14.16 Due operatori della distribuzione non hanno ritenuto condivisibile l'utilizzo nel modello della quota di altitudine, individuata nel documento di consultazione in 600 m, per considerare significativa, con criterio *on/off*, l'incidenza della roccia sui costi di scavo.
- 14.17 Un operatore della distribuzione ha sostenuto che a parità di condizioni di realizzazione (densità e altitudine) a località simili corrispondono valori dell'immobilizzato lordo eccessivamente distanti tra di loro, con differenze significative tra nord e sud Italia ed in generale tra tutti gli ambiti tariffari e con il risultato che una località con un certo valore di RAB potrebbe trovarsi o meno nelle condizioni di "RAB depressa" a seconda dell'area di appartenenza. A titolo esemplificativo tale soggetto ha evidenziato che due località situate una nell'area Nord Occidentale e l'altra nell'area Nord Orientale avrebbero valori parametrici significativamente diversi pur in assenza di oggettive differenze sostanziali fra le due macro-aree, in termini di caratteristiche fisiche. Secondo tale soggetto, il riequilibrio delle RAB dovrebbe avvenire dando a tutti la possibilità di ricorrere alle perizie per la valutazione dei cespiti e, successivamente, tramite una maggior uniformità dei valori di capitale investito lordo, lavorando su medie nazionali.
- 14.18 Un Comune ha proposto di individuare un valore della RAB di un impianto comunale in un dato ambito territoriale equiparandolo ad impianti confinanti realizzati da privati con analoghe caratteristiche in termini di anno di prima realizzazione, sviluppo complessivo dell'impianto e densità.
- 14.19 Diversi soggetti hanno sostenuto che l'eventuale riequilibrio delle RAB depresse dovrebbe essere attuato quanto prima e non avvenire solo a valle dei nuovi affidamenti delle gare d'ambito.

- 14.20 Diversi operatori della distribuzione hanno proposto di procedere, al fine della valutazione del disallineamento del valore della RAB, ad una valorizzazione del valore industriale dei singoli impianti mediante l'esecuzione di perizie tecniche specifiche. In particolare, secondo due operatori della distribuzione il valore da riconoscere a livello tariffario dovrebbe essere quello posto in gara a livello di località, in modo da sanare definitivamente e in maniera non discriminatoria il disallineamento.
- 14.21 Come evidenziato nella parte motivazionale della deliberazione 310/2014/R/GAS, in relazione alle osservazioni formulate in sede di consultazione, secondo cui sarebbe complesso e difficile trovare denominatori che accomunino realtà impiantistiche di grandi città con quelle di Comuni più piccoli o addirittura di montagna, gli Uffici dell'Autorità hanno condotto ulteriori approfondimenti da cui è emerso che l'applicazione del modello di stima illustrato nel documento 53/2014/R/GAS tende a sottostimare il valore dell'immobilizzato lordo nelle località con un numero elevato di punti di riconsegna. Tali approfondimenti hanno consentito di individuare un modello econometrico specifico, fondato sulla base degli stessi criteri illustrati nel documento 53/2014/R/GAS e costruito prendendo a campione il sottoinsieme delle località con oltre 50.000 punti di riconsegna, con parametri significativi statisticamente, da impiegare ai fini della stima del valore dell'immobilizzato lordo per le località con oltre 50.000 punti di riconsegna.
- 14.22 Con riferimento alle località con oltre 50.000 punti di riconsegna, in particolare, è stata stimata la seguente relazione:

$$Y_t = \alpha + \beta X_t$$

dove i parametri Y_t e X_t hanno il medesimo significato descritto al paragrafo 14.8.

- 14.23 La tabella seguente riporta i risultati dell'analisi di regressione. Il coefficiente α è risultato non significativo all'1%.

Tabella 3

	α	β	R_2	N. oss.
Coefficiente	-	1281,45	0,89	36
<i>Standard error</i>	-	(75,79)		

- 14.24 Nel provvedimento finale l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'utilizzo del modello econometrico riportato nella deliberazione 310/2014/R/GAS, facendo riferimento ai valori dei parametri definiti a livello nazionale, alla luce delle potenziali criticità, evidenziate in fase di consultazione, derivanti dall'utilizzo del modello a livello di ambito tariffario. Ai fini della definizione del modello parametrico si è inoltre tenuto conto degli approfondimenti svolti per le località con un numero elevato di punti di riconsegna, prevedendo, per tali fattispecie, l'utilizzo dei valori dei parametri come stimati nel precedente paragrafo.
- 14.25 In ragione di quanto emerso in consultazione, è stata effettuata una revisione dei criteri utilizzati per l'identificazione delle situazioni marginali, prevedendone l'estensione alle località per le quali il valore effettivo dell'immobilizzato lordo per metro di rete risulti inferiore al 75% del valore previsto sulla base del modello.
- 14.26 L'Autorità ha previsto, anche in relazione a quanto emerso in sede di consultazione, che dopo l'effettuazione delle gare il valore delle immobilizzazioni lorde per metro di rete delle località con livelli di RAB disallineati dalle medie di settore sia fissato pari al 75% del valore previsto sulla base del medesimo modello.
- 14.27 L'Autorità ha inoltre previsto che:

- nei casi di dati anomali si proceda ai necessari approfondimenti in relazione all'applicabilità del meccanismo di riallineamento del valore delle immobilizzazioni nette;
- le disposizioni in materia di trattamento dei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore trovino applicazione anche in relazione ai cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti, con le medesime decorrenze previste per i cespiti soggetti a trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante;
- le disposizioni in tema di stratificazione *standard* trovino applicazione anche ai fini della stratificazione delle immobilizzazioni nette di località a valle del trattamento dei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore.

14.28 Nel dettaglio, sulla base di quanto stabilito dal comma 23.1 della RTDG, il valore parametrico unitario delle immobilizzazioni lorde di località per i servizi di distribuzione e misura è determinato secondo la seguente formula:

$$\bar{Y}_i = 72,95 \times D_1 + 84,71 \times D_2 + 714,96 \times (D_1 X_i) + 1049,83 \times (D_2 X_i) + 1281,45 \times (D_3 X_i)$$

dove:

\bar{Y}_i rappresenta il valore stimato dell'immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località i ;

$$D_1 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri o ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila;} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri e ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri o ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri e ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;} \end{cases}$$

$$D_3 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila;} \end{cases}$$

X_i rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località i .

15 Modalità di trattamento dei contributi

15.1 In relazione al trattamento dei contributi, ai fini della determinazione del capitale investito di località, l'articolo 2, comma 1, della deliberazione 573/2013/R/GAS ha previsto che i contributi pubblici e privati, percepiti a partire dall'anno 2012, siano portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e che vengano degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti.

- 15.2 Il comma 2.2 della medesima deliberazione ha previsto, per le vecchie gestioni comunali o sovra-comunali, in relazione allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, che, in ottica di gradualità, le imprese possano scegliere tra due modalità alternative di trattamento dei contributi. La prima modalità prevede che, in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, siano portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi. La seconda modalità risulta invece analoga a quella prevista per i contributi percepiti a partire dal 2012.
- 15.3 Nel documento 53/2014/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che a seguito dell'assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito, con riferimento allo *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 debba in ogni caso trovare applicazione l'opzione di degrado dei contributi, come identificata al comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/GAS, sia nel caso in cui il gestore entrante sia uguale al gestore uscente, sia nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente. Il passaggio alla gestione d'ambito produce infatti una cesura nella gestione del servizio e pertanto l'Autorità ritiene necessario prevedere il superamento del regime opzionale per il trattamento dei contributi, introdotto con la deliberazione 573/2013/R/GAS con finalità di gradualità dei riconoscimenti tariffari per le imprese distributrici.
- 15.4 Due operatori della distribuzione hanno sostenuto che l'applicazione dell'opzione di degrado allo *stock* di contributi al 31 dicembre 2011 sarebbe contraddittoria rispetto alla previsione di cui al comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/GAS, che vincolerebbe le imprese di distribuzione alla modalità scelta per il periodo 1 gennaio 2014-31 dicembre 2019.
- 15.5 Nel provvedimento finale l'Autorità ha stabilito che nel quarto periodo di regolazione, con riferimento allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, a seguito dell'assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito debba in ogni caso trovare applicazione l'opzione di degrado graduale dei contributi, attuato secondo le modalità indicate nell'articolo 14 della RTDG. Tale disposizione è valida sia nel caso in cui il gestore entrante sia uguale al gestore uscente, sia nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente.
- 15.6 L'Autorità ha valutato che l'approccio di tipo opzionale introdotto con la deliberazione 573/2013/R/GAS, riflette esigenze di garantire gradualità e continuità gestionale per le "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali, che non trovano più ragion d'essere nel nuovo contesto delle gestioni d'ambito.
- 15.7 Si evidenzia che con la deliberazione 455/2014/R/GAS, che ha introdotto modifiche alla deliberazione 367/2014/R/GAS, è stato previsto che la scelta tra le due opzioni di cui al paragrafo 15.2 sia effettuata a livello di impresa, con la possibilità di adottare, limitatamente alle località in relazione alle quali il capitale investito netto relativo ai servizi di distribuzione e/o misura risulti inferiore a zero nel corso del quarto periodo di regolazione, una scelta diversa da quella adottata a livello di impresa.
- 15.8 L'Autorità ha adottato tali disposizioni in materia di esercizio dell'opzione relativa al trattamento dei contributi ai fini della determinazione della RAB per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale tenendo conto del fatto che con riferimento alle località caratterizzate da un capitale investito netto relativo ai servizi di distribuzione e/o misura inferiore a zero (c.d. località con RAB negativa), nell'ipotesi di adozione dell'opzione di degrado graduale si produce una riduzione dei costi riconosciuti in ragione dell'ammortamento dei contributi senza un immediato effetto positivo sul livello del capitale investito riconosciuto.

- 15.9 Le modalità e le tempistiche per l'effettuazione della scelta sono state definite con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 30 settembre 2014, n. 19/14.

16 Allineamento delle vite utili regolatorie

- 16.1 Nel documento 359/2013/R/GAS l'Autorità ha evidenziato che la previsione di una vita utile regolatoria differente rispetto alla vita utile dei cespiti adottata nel decreto 226/11 contribuirebbe ad aumentare la differenza tra VIR e RAB, producendo la conseguenza, non desiderabile, di implicare un doppio riconoscimento di costi a carico dei clienti finali, che si troverebbero a pagare di nuovo ammortamenti già pagati.
- 16.2 L'Autorità ha quindi ipotizzato, considerato il contesto normativo vigente, di allungare le vite utili regolatorie, assestandole su valori più prossimi alle durate fisiche dei cespiti, al fine di contribuire alla stabilità tariffaria e alla mitigazione degli effetti conseguenti al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB.
- 16.3 Con la deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno non procedere, con riferimento alle "vecchie" gestioni a livello comunale o sovra-comunale, ad un allineamento delle vite utili regolatorie rispetto a quelle riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A al decreto 226/11, in ottica di stabilità tariffaria, rinviando tale allineamento al momento di passaggio alle "nuove" gestioni d'ambito.
- 16.4 Alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno ritenuto condivisibile l'ipotesi di allungamento delle vite utili regolatorie, dal momento che tale previsione, introdotta per mitigare gli effetti del riconoscimento della differenza VIR-RAB, avrebbe l'effetto di ridurre gli ammortamenti per tutti i soggetti, indipendentemente se nuovi entranti o già presenti nell'ambito, a fronte del riconoscimento della differenza tra VIR e RAB soltanto ai nuovi entranti. L'effetto sugli ammortamenti sarebbe tanto più rilevante quanto maggiore è l'età dei cespiti. Tale soluzione avrebbe un impatto negativo immediato sui flussi di cassa delle imprese, con conseguente riduzione della loro capacità di investimento.
- 16.5 Un soggetto ha evidenziato i rischi di un allungamento delle vite utili sulla recuperabilità ai fini tariffari del valore dei cespiti che verranno dismessi per effetto degli interventi di potenziamento e di sostituzione, che saranno oggetto di offerta nell'ambito delle gare. In caso di dismissione anticipata rispetto al completamento della vita utile tariffaria, il distributore perderebbe infatti la possibilità di recuperare la quota del valore dei cespiti non ancora ammortizzata; l'allungamento delle vite utili, aumentando l'entità del valore non ammortizzato, avrebbe l'effetto di disincentivare gli investimenti di sostituzione.
- 16.6 Un soggetto ha sostenuto di non ravvedere la necessità di allungare le vite utili dei cespiti, dal momento che le vite utili per la determinazione del VIR contenute nel decreto 226/11 valgono per determinare la percentuale di degrado fino al 30 settembre 2004, mentre ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del medesimo decreto, dal 1° ottobre 2004 le vite utili sono quelle regolatorie fissate dalla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08.
- 16.7 Alcuni soggetti hanno sostenuto che un eventuale allungamento delle vite utili potrebbe essere previsto solo effettuando un corrispondente ricalcolo della RAB, allineando per il passato le vite utili tariffarie alle durate stabilite dal decreto 226/11 ai fini del calcolo del VIR. L'ipotesi di allungamento delle vite utili, secondo alcuni soggetti, sarebbe percorribile solo se accompagnata da un'indifferenziata valorizzazione dei cespiti già di proprietà del gestore uscente e dei cespiti acquisiti in sede di gara valutati a VIR. Solo in questo caso

infatti vi sarebbe coerenza tra il valore dei cespiti non ammortizzati a fine periodo e i ricavi tariffari associati alle quote di ammortamento nello stesso periodo.

- 16.8 Un soggetto ha sostenuto che eventuali modifiche delle vite utili possono essere previste solo per i nuovi investimenti, successivi all'adozione della delibera di approvazione della regolazione tariffaria per il quarto periodo di regolazione, e per il progressivo degrado del VIR durante i dodici anni delle nuove concessioni.
- 16.9 Nel documento 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di dare corso all'allungamento delle vite utili regolatorie, prospettato nel documento 359/2013/R/GAS, in coincidenza con l'assegnazione delle concessioni per ambito tramite gara.
- 16.10 Gli operatori della distribuzione sono risultati in linea generale contrari a tale ipotesi, in quanto ridurrebbe i flussi di cassa connessi ai ricavi tariffari.
- 16.11 Nel provvedimento finale l'Autorità ha previsto l'allungamento delle vite utili regolatorie in coerenza con i valori adottati nel decreto 226/11 in coincidenza con l'assegnazione delle concessioni per ambito tramite gara, introducendo così un principio di gradualità per l'applicazione delle nuove vite utili e bilanciando, al medesimo tempo, l'effetto che il riconoscimento delle eventuali differenze tra VIR e RAB potrà avere sui costi del servizio, nell'ottica di contemperare gli interessi di gestori del servizio e utenti, senza peraltro pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dei gestori.
- 16.12 Nel dettaglio, nel provvedimento finale è stato stabilito che per la determinazione della quota annua di ammortamento riconosciuta ai fini tariffari si applicano le durate convenzionali dei cespiti riportati nella seguente tabella.

Tabella 4

Categoria di cespite	Gestioni comunali e sovra-comunali	Gestioni per ambito
Fabbricati industriali	40	60
Condotte stradali	50	60
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40	50
Impianti principali e secondari	20	25
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	7	7
Sistemi di telelettura/telegestione	15	15
Concentratori	15	15
Misuratori elettronici	15	15
Misuratori tradizionali (esclusi <= G6)	20	20
Misuratori tradizionali <= G6	15	15
Dispositivi <i>add-on</i>	15	15

17 Definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito

- 17.1 L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto 19 gennaio 2011) stabilisce che il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale.

- 17.2 Sulla base del medesimo articolo, con delibera dell’Autorità sono stabilite misure volte a incentivare l’anticipata risoluzione.
- 17.3 Nel documento 56/2013/R/GAS l’Autorità ha espresso il principio che un eventuale incentivo all’uscita anticipata dai contratti di concessione dovrebbe essere commisurato al beneficio che tale uscita può portare al sistema.
- 17.4 In particolare, l’Autorità ha ipotizzato di prevedere che il gestore entrante interessato possa presentare istanza per la valutazione di misure idonee all’uscita anticipata dei gestori presenti nelle *enclave*, corredata da un *business plan* nel quale sono evidenziati i costi e i benefici connessi allo sviluppo di tale ipotesi. Sulla base della valutazione puntuale dei *business plan*, l’Autorità potrebbe assumere decisioni circa eventuali incentivi da erogare al gestore uscente per facilitarne l’uscita anticipata.
- 17.5 Nel documento 359/2013/R/GAS l’Autorità ha confermato la propria impostazione iniziale, ritenendo che gli incentivi debbano essere riconosciuti solo se alla base ci sono fondate analisi costi-benefici che garantiscano vantaggi ai clienti rispetto alla prosecuzione della gestione del servizio secondo le “vecchie” concessioni comunali nelle *enclave*.
- 17.6 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha ritenuto condivisibile tale ipotesi o non ha espresso commenti rispetto agli orientamenti illustrati nel documento 359/2013/R/GAS.
- 17.7 Un soggetto ha ritenuto non condivisibile un approccio che stabilisca il riconoscimento di incentivi caso per caso sulla base di un’analisi costi-benefici. Tale impostazione non risulterebbe peraltro coerente con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto 226/11, che sembra configurare misure incentivanti su base *ex ante*.
- 17.8 Nel documento 53/2014/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di confermare quanto illustrato nel documento 359/2013/R/GAS, non ritenendo che sussistano problemi di compatibilità con il dettato del decreto 226/11.
- 17.9 Un operatore della distribuzione ha sostenuto che, pur condividendo il principio di lasciare l’iniziativa in mano al futuro gestore d’ambito, nei fatti dovrà essere lasciata la decisione definitiva ai concessionari “uscenti”, in forza dell’affidamento ricevuto, e che in molti casi dovrà comunque esserci un’approvazione formale dell’Ente Concedente, dal momento che molti contratti contengono clausole di gradimento a favore dei Comuni.
- 17.10 Due operatori della distribuzione hanno sostenuto che il riconoscimento di incentivi sulla base di specifiche richieste corredate da analisi costi-benefici costituirebbe una misura di complessa applicazione che non favorirebbe più di tanto l’uscita anticipata dal servizio nelle eventuali *enclave*, valutando negativamente anche il fatto che l’incentivo sarebbe limitato ai casi di completa eliminazione di tutte le *enclave* presenti nell’ambito.
- 17.11 Secondo un soggetto l’impostazione illustrata in consultazione non risulterebbe coerente con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto 226/2011, che sembra prefigurare misure incentivanti su base *ex ante*.
- 17.12 Un soggetto ha proposto di introdurre forme di incentivo analoghe a quelle poste in essere nel settore elettrico in caso di operazioni di aggregazione che determinano la cessazione dall’attività di distribuzione di una o più imprese di distribuzione, in relazione alle quali viene riconosciuto un incentivo economico sia all’impresa che cessa l’attività di distribuzione sia a quella in favore della quale l’attività viene ceduta.
- 17.13 Un operatore della distribuzione, infine, ha ritenuto condivisibile l’ipotesi illustrata in consultazione, a condizione che siano applicate alla gestione già affidatarie le medesime regole sui costi operativi *post* gara nel momento in cui va in affidamento l’intero ambito.

- 17.14 In materia di misure previste dall'articolo 3 del decreto 19 gennaio 2011 per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito, nel provvedimento finale è stato previsto che eventuali incentivi possano essere riconosciuti solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- il gestore subentrante sia diverso dal gestore uscente;
 - il gestore subentrante presenti apposita istanza;
 - l'istanza di cui al precedente comprenda un *business plan* dettagliato che evidenzi, per ciascun anno residuo della vecchia concessione comunale o sovra-comunale, costi e benefici connessi all'aggregazione dell'enclave nella gestione d'ambito e una valutazione di analisi costi e benefici riferita agli utenti del servizio dell'ambito;
 - ci sia una riduzione dei costi del servizio per gli utenti.
- 17.15 Tali disposizioni sono state adottate nell'ottica di tutela del cliente finale e di incentivare l'uscita anticipata solo nel caso in cui vi siano benefici netti dimostrabili per i medesimi.
- 17.16 In particolare, l'Autorità, sulla base delle informazioni disponibili, valuta i benefici netti connessi all'anticipata risoluzione e riconosce un incentivo non superiore al 50% dei benefici attesi per gli utenti del servizio.
- 17.17 Come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 367/2014/R/GAS, trattandosi di misure incentivanti, esse non pongono alcun obbligo in capo al gestore uscente di accettare l'uscita anticipata.

Sezione C – Regolazione della distribuzione e misura del gas naturale per le gestioni d’ambito: il sistema tariffario

18 Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione

- 18.1 Come evidenziato al paragrafo 11, con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stata definita la componente copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell’anno t , che risultano gestite sulla base di gestioni d’ambito.
- 18.2 Con la medesima deliberazione, come già evidenziato ai paragrafi 12.13 e 12.18, sono state introdotte due nuove componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, a copertura dei costi di cui all’articolo 8 del decreto 226/11.
- 18.3 A seguito di tali provvedimenti, la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è composta, in ciascun anno t , dalle seguenti componenti:
- a) $t(cen)_t^{cap}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni centralizzate;
 - b) $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell’anno t ;
 - c) $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell’anno t ;
 - d) $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell’anno t , che risultano gestite sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovra-comunali; tale componente è differenziata in base alla densità d e alla classe dimensionale r , relativa al perimetro servito da ciascuna impresa distributrice nell’anno $t-1$, come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati;
 - e) $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell’anno t , che risultano gestite sulla base di gestioni d’ambito; tale componente è differenziata in base alla densità d , relativa al perimetro servito in gestione d’ambito nell’anno $t-1$, come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati e all’ambito di concessione g ;
 - f) $t(dis)_{t,g}^{cou}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell’*una tantum* di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, relativi all’anno t e riferiti all’ambito g ;
 - g) $t(dis)_{t,g}^{coa}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, relativi all’anno t e riferiti all’ambito g .

19 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione

19.1 A seguito dell'introduzione di nuove componenti della tariffa di riferimento, l'Autorità ha ridefinito il vincolo ai ricavi ammessi rispetto alla versione pubblicata con la deliberazione 573/2013/R/GAS.

19.2 In particolare, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 35 della RTDG, per ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$ è determinato secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} VRD_{t,c}^{LOC} = & \sum_i \left[t(dis)_{t,c,i}^{rem} + t(dis)_{t,c,i}^{amm} \right] \cdot NUA_{t,c,i}^{att,reg} \cdot \omega_{t,i} + \sum_i t(dis)_{t,d,r}^{ope} \cdot NUA_{t,c,i}^{eff,reg} \cdot \omega_{t,i} + \\ & + t(dis)_t^{avv} \cdot NUA_{t,c}^{eff,avv} + \sum_i CAP_i^{avv,dis} + \left[t(dis)_{t,g}^{cou} + t(dis)_{t,g}^{coa} \right] \cdot (1 - \omega_{t,i}) \cdot NUA_{t,c,i}^{att,reg} + \\ & + \sum_i t(dis)_{t,d,g}^{ope} \cdot NUA_{t,c}^{eff,reg} \cdot (1 - \omega_{t,i}) \end{aligned}$$

dove:

- $NUA_{t,c,i}^{att,reg}$, con riferimento alle località a regime nell'anno t , il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t assunto pari al dato relativo all'anno $t-2$;
- $NUA_{t,c}^{eff,reg}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località a regime nell'anno t , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- $NUA_{t,c}^{eff,avv}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località in avviamento nell'anno t , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- $CAP_i^{avv,dis}$ è un valore in Euro, pari alla somma della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, calcolato per la località i in avviamento nell'anno t ;
- $\omega_{t,i}$ è la frazione d'anno (rapportata a 365 o 366 giorni, negli anni bisestili) in cui nell'anno t una località è stata gestita in base alle vecchie gestioni comunali o sovra-comunali.

20 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di misura

20.1 Come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 367/2014/R/GAS, sono stati riscontrati errori materiali nella RTDG approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS, con riferimento alla formula del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di misura.

20.2 A seguito della rettifica degli errori materiali, per ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località del servizio di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned}
 VRM_{t,c}^{LOC} = & \sum_i \left[t(mis)_{t,c,i}^{rem} + t(mis)_{t,c,i}^{amm} \right] \cdot NUA_{t,c,i}^{att,reg} + \\
 & + \left[t(ins)_t^{ope,b} + t(rac)_t^{ope} \right] \cdot (NUA_{t,c}^{eff} - NUA_{t,c}^{eff,>G6}) + \left[t(ins)_t^{ope,v} + t(rac)_t^{ope} \right] \cdot NUA_{t,c}^{eff,>G6} + \\
 & + \sum_i CAP_i^{avv,mis}
 \end{aligned}$$

dove:

- $NUA_{t,c,i}^{att,reg}$, con riferimento alle località a regime nell'anno t , il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t assunto pari al dato relativo all'anno $t-2$;
- $NUA_{t,c}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- $NUA_{t,c}^{eff,>G6}$ è il numero di punti di riconsegna attivi, dotati di misuratore conforme ai requisiti delle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, di classe superiore a G6, effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- $CAP_i^{avv,mis}$ è un valore in Euro, pari alla somma della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi al servizio di misura, calcolato, per la località i in avviamento nell'anno t .

21 Aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento relative alle gestioni per ambito

21.1 L'articolo 47 della RTDG prevede che l'aggiornamento della componente $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$, applicata con riferimento alle gestioni per ambito, analogamente all'aggiornamento della componente $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$, applicata alle vecchie gestioni comunali e sovra-comunali, avvenga applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
- c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

21.2 Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 48 della RTDG, le componenti, $t(dis)_{t,g}^{coa}$ e $t(dis)_{t,g}^{coa}$ sono aggiornate per gli anni del periodo di affidamento successivi al primo applicando il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat.

- 21.3 Le altre componenti della tariffa di riferimento seguono le regole di aggiornamento già illustrate nella Relazione AIR relativa alla deliberazione 573/2013/R/GAS.

22 Tariffe obbligatorie

- 22.1 Le tariffe obbligatorie, sulla base della RTDG approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS comprendono, oltre alle componenti già previste dalla RTDG approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS, due ulteriori componenti, denominate *VR* e *ST*, rispettivamente a copertura della differenza tra VIR e RAB e relativa allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11.

Definizione della componente della tariffa obbligatoria a copertura della differenza tra VIR e RAB

- 22.2 Nel documento 257/2013/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di introdurre una componente della tariffa obbligatoria a copertura dei costi connessi al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 93/11. In tale documento, in particolare, l'Autorità ha valutato la possibilità di introdurre una specifica componente tariffaria da applicare a livello di singolo Comune, evitando così qualsiasi forma di sussidiatura territoriale inter-comunale e favorendo la massima responsabilizzazione degli Enti locali concedenti nella vigilanza sulla determinazione del valore di rimborso.
- 22.3 Nel corso della consultazione alcuni soggetti hanno evidenziato che l'introduzione di componenti tariffarie per Comune determinerebbe un incremento della complessità nella gestione della fatturazione e reportistica e confliggerebbe con gli obiettivi di promozione della concorrenza e di semplificazione dei meccanismi regolatori. Tale intervento, inoltre, ostacolerebbe la confrontabilità delle offerte per i clienti finali.
- 22.4 In consultazione è inoltre emerso che la forte variabilità delle tariffe a livello di singoli comuni appartenenti ad un medesimo ambito potrebbe essere ridotta riconducendo l'effetto del differenziale VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovra-regionali o, in subordine, a livello di ATEM. Un soggetto ha proposto, in un'ottica di semplificazione, di applicare un'unica componente tariffaria a livello nazionale.
- 22.5 Nel documento 359/2013/R/GAS l'Autorità, in un'ottica di semplificazione tariffaria, ha espresso l'orientamento di definire la componente tariffaria a copertura della differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovra-regionali, in coerenza con le decisioni adottate con riferimento alla definizione degli ambiti rilevanti per la determinazione della tariffa obbligatoria.
- 22.6 L'Autorità ha inoltre ipotizzato di prevedere componenti tariffarie comunali a copertura della differenza VIR-RAB nei casi in cui lo scostamento sia superiore al 25% e il livello della RAB di località unitaria, espressa in euro/punto di riconsegna, risulti non inferiore alla media nazionale.
- 22.7 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno ritenuto condivisibile l'orientamento di istituire una componente tariffaria a copertura della differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovra-regionali.
- 22.8 Diversi soggetti non hanno invece ritenuto condivisibile l'ipotesi di prevedere componenti tariffarie a livello comunale, dal momento che queste determinerebbero una disomogeneità

di costi per gli utenti, anche se residenti in territori confinanti e, in taluni casi, serviti attraverso il medesimo impianto, e aumenterebbero la complessità dei sistemi di fatturazione delle imprese di distribuzione e delle imprese di vendita, con effetti potenzialmente anticompetitivi. Un soggetto ha evidenziato che la definizione di componenti comunali comporterebbe l'inconfrontabilità delle offerte dei diversi operatori e un incremento della difficoltà di comprensione delle bollette.

- 22.9 Un soggetto ha evidenziato che il riferimento all'indice "RAB per punto di riconsegna" per la valutazione della congruità di valorizzazione della RAB sarebbe ingiustificato e discriminatorio, dal momento che tale indice è influenzato dalla densità di utenza e il suo utilizzo penalizzerebbe le località a bassa densità di utenza. Un soggetto ha proposto di fare riferimento, ai fini della determinazione di un valore soglia della RAB di località unitaria, a valori medi connessi allo specifico ambito, all'interno del quale definire dei *cluster* di valori differenziati in base alla dimensione del centro abitato e alla zona morfologica.
- 22.10 Nel documento 53/2014/R/GAS l'Autorità, nella valutazione della soluzione da adottare, ovvero se definire una componente a livello sovra-regionale o comunale, ha ritenuto opportuno pesare i differenti risvolti che ciascuna delle due soluzioni comporta. L'ipotesi di ampia socializzazione dei costi, pur preferibile sul piano della concorrenza nel segmento della vendita, espone al rischio che i costi del servizio possano aumentare in modo significativo come conseguenza dei processi di determinazione dei valori di rimborso. In ottica di analisi costi-benefici per i clienti del servizio, si ha ragione di ritenere che tali costi potrebbero essere superiori ai benefici, soprattutto nel caso in cui si determinino valori di rimborso non congrui sotto il profilo del valore industriale. In questo contesto, l'Autorità nel documento 53/2014/R/GAS ha ritenuto preferibile l'introduzione di specifiche componenti tariffarie ad applicazione locale o d'ambito.
- 22.11 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha sostenuto che la componente tariffaria dovrebbe essere definita a livello di ambiti tariffari sovra-regionali in ottica di semplificazione regolatoria e in ragione del fatto che la previsione di componenti tariffarie comunali potrebbe avere effetti fortemente negativi, in termini di gestione dei sistemi informativi e dei processi di fatturazione relativi alla distribuzione e alla vendita, di aumento della complessità dell'attività di confronto delle offerte commerciali e di riduzione della capacità di comprensione della bolletta da parte dei consumatori. L'introduzione di componenti a livello comunale determinerebbe inoltre una disomogeneità di costi per gli utenti residenti in territori confinanti e talvolta serviti attraverso il medesimo impianto.
- 22.12 Un operatore della distribuzione ha ritenuto ammissibile l'introduzione di componenti a livello locale o d'ambito solo per l'eventuale quota di differenza VIR-RAB superiore ad una soglia del 15-20%.
- 22.13 Un venditore ha sostenuto che eventuali modifiche della struttura tariffaria dovrebbero entrare in vigore decorsi almeno nove mesi dalla pubblicazione del provvedimento, in modo da lasciare agli operatori congrui tempi di adeguamento dei propri sistemi.
- 22.14 Un'associazione degli Enti locali ha proposto di prevedere, a valle delle valutazioni di congruità del VIR, con riferimento agli scostamenti VIR-RAB superiori al limite del 10%, una copertura tariffaria per ambito di affidamento.
- 22.15 Sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione 367/2014/R/GAS, la tariffa obbligatoria a seguito dell'assegnazione delle concessioni per ambito prevede una componente *VR*, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della differenza tra VIR e RAB, con applicazione a livello di ambito tariffario. Tale previsione tiene conto del fatto che le procedure di verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sono state definite con l'obiettivo di

responsabilizzare l'azione degli Enti locali e favorire il contenimento delle tariffe a beneficio degli utenti del servizio.

Definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara

- 22.16 Nel documento 359/2013/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato di introdurre una specifica componente tariffaria (*ST*), espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii, del decreto 226/11.
- 22.17 Nel medesimo documento, l'Autorità ha espresso l'orientamento di definire la componente tariffaria *ST* per aree geografiche omogenee - in coerenza con l'orientamento di definire tariffe obbligatorie articolate per ambiti tariffari di dimensione macro-regionale - con socializzazione dei benefici connessi agli sconti formulati in sede di gara in un ambito di dimensione maggiore rispetto all'ambito di concessione.
- 22.18 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono in generale risultati favorevoli all'ipotesi di prevedere che la componente tariffaria *ST* sia definita per aree geografiche omogenee. Un soggetto ha evidenziato la necessità di limitare la variabilità del valore della componente tra le diverse aree geografiche, al fine di non creare effetti discriminatori tra clienti finali.
- 22.19 Alcuni soggetti hanno proposto di destinare le risorse derivanti dallo sconto offerto ad uno scopo specifico, in luogo di diluirlo sulla totalità dei clienti finali, riservandole, in particolare, a copertura del bonus sociale o alla stazione appaltante, che le potrebbe utilizzare a tutela delle situazioni di maggior disagio.
- 22.20 Nel documento 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare l'ipotesi illustrata nel documento 359/2013/R/GAS, prevedendo la definizione della componente *ST* a livello di ambiti tariffari. Nel medesimo documento l'Autorità ha ipotizzato che gli effetti degli sconti tariffari vengano poi redistribuiti tra le imprese distributrici per mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione.
- 22.21 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale ritenuto condivisibile tale orientamento.
- 22.22 Sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione 367/2014/R/GAS, la tariffa obbligatoria a seguito dell'assegnazione delle concessioni per ambito prevede una componente *ST*, espressa in euro per punto di riconsegna, che riflette lo sconto tariffario offerto in sede di gara ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, con applicazione a livello di ambito tariffario, in coerenza con l'orientamento espresso in consultazione.
- 22.23 Il comma 43.1 della RTDG prevede che i ricavi effettivi da utilizzare nella perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione, per il confronto con il vincolo ai ricavi, siano "al lordo della componente *ST*".
- 22.24 Il riferimento al ricavo effettivo di competenza al lordo della componente *ST* è da intendersi al lordo degli effetti della componente *ST* che riflette lo sconto tariffario.
- 22.25 Ai fini della definizione dell'ammontare di perequazione, al ricavo da tariffa obbligatoria va quindi sommata algebricamente la differenza tra la componente *ST* specifica d'ambito di concessione (con segno +) e la componente *ST* effettivamente applicata (*ST* d'ambito tariffario).
- 22.26 Tale regola si applica sia nel caso di cespiti valutati a VIR, sia nel caso di cespiti valutati a RAB.

**Appendice 1 - Elenco dei soggetti che hanno presentato osservazioni al documento
53/2014/R/GAS**

IMPRESE

A2A Spa
Acqui Rete Gas Srl
Ascopiave Spa, AIM Servizi a Rete Srl, AS Reti Gas Srl, Azienda Energetica Spa, BIM
Belluno Infrastrutture Spa, Centria Srl, Gelsia Reti Srl, Linea Distribuzione Srl, Pasubio
Group Spa, Pasubio Distribuzione Gas Srl, Tea SEI Srl, Unigas Distribuzione Srl, Uniservizi
Spa
Egea Spa
Enel Rete Gas Spa
Enel Spa
GDF Suez Energie Spa
Italgas Spa
Unica Reti Spa

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ANIGAS (Associazione Nazionale Industriali Gas)
ASSOGAS (Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali)
Federestrattiva
Federutility

ALTRI SOGGETTI

ANCI
Comune di Alseno (PC)
Provincia di Torino
